



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

432^a seduta pubblica

giovedì 12 maggio 2022

Presidenza del presidente Alberti Casellati,

indi del vice presidente Calderoli,

del vice presidente Taverna

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

| | |
|--|----|
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> | 5 |
| <i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> | 37 |
| <i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i> | 39 |

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina:

| | |
|---|-----------------|
| PRESIDENTE..... | 5, 6, 9, 30, 31 |
| D'INCA, ministro per i rapporti con il Parlamento..... | 5, 6 |
| PESCO (M5S)..... | 6 |
| PISANI GIUSEPPE, segretario..... | 6 |
| GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze..... | 9 |
| STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))..... | 9 |
| CRUCIOLI (CAL-A-PC-IdV)..... | 11, 30 |
| MARINO (IV-PSI)..... | 13 |
| DE BERTOLDI (FdI)..... | 16 |
| DE PETRIS (Misto-LeU-Eco)..... | 18 |
| D'ALFONSO (PD)..... | 21 |
| TOFFANIN (FIBP-UDC)..... | 23 |
| BAGNAI (L-SP-PSd'Az)..... | 26 |
| GAUDIANO (M5S)..... | 26 |
| DELL'OLIO (M5S)..... | 26 |
| PARAGONE (Misto-IpI-PVU)..... | 29 |

Votazione nominale con appello.....31

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

| | |
|---------------------------------|----|
| BRUZZONE (L-SP-PSd'Az)..... | 33 |
| MAUTONE (M5S)..... | 33 |
| LOMUTI (M5S)..... | 34 |
| DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU)..... | 35 |

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022.....36

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2564

Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 37

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 37

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2564..... 39

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 41

CONGEDI E MISSIONI..... 49

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione..... 49
Nuova assegnazione..... 50

GOVERNO

Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento..... 50
Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento..... 51

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento..... 52

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti..... 53

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento..... 53

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni..... 54
Interrogazioni..... 54
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento..... 58
Interrogazioni da svolgere in Commissione..... 71

AVVISO DI RETTIFICA..... 73

ANNESSI.....

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,43*).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Relazione orale) (ore 9,48)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2564.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la replica dei relatori.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che riproduce, fatte salve alcune modifiche di natura tecnica, il testo delle Commissioni riunite interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2564, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Chiedo al presidente della 5ª Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo ha bisogno per l'esame del testo.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, mi sembra di capire o di intuire che ci siano modifiche da analizzare con molta cautela; quindi, non so dirle ad ora di quanto tempo avremo bisogno, ma sicuramente non meno di un'ora e mezza-due ore.

PRESIDENTE. La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 12.
(*La seduta, sospesa alle ore 9,51, è ripresa alle ore 12,03*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Collegli, ci è stato comunicato dalla Commissione bilancio che potranno concludere i propri lavori entro le ore 12,45. La proposta, quindi, è di risospendere in attesa del parere della 5ª Commissione.

La seduta è sospesa fino alle ore 12,45.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,50*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

La seduta è ripresa.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PISANI Giuseppe, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto

di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- l'articolo 5-*quater* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 5-*quater*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 23, al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di Stato. Decorso i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

- all'articolo 8-*bis*, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

«*b*) alla lettera *p-bis*), dopo le parole: "fino a ventiquattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali."»;

- all'articolo 12-*bis* sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

- l'articolo 12-*ter* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 12-*ter*

(*Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*).

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: "*c-bis*): assicurare, in

via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *c-bis*), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo"»;

- all'articolo 13-*bis*, le parole: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio» siano sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione,»;

- all'articolo 19-*ter*, sia soppresso il comma 3; all'articolo 20-*ter*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.»; all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «convenzioni sottoscritte» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

- l'articolo 31-*bis* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 31-*bis*

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina).

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro *pro die pro capite*.

A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

- l'articolo 37-*ter* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 37-*ter*

(Utilizzo avanzati amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica."».

PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente, intendo recepire tutte le indicazioni che sono state illustrate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, su decreti-legge di questo tipo non prevedere una quota di risorse per le modifiche del Parlamento è un limite e un errore e mi riferisco anche alle modifiche ordinali che possono richiedere un ritocco degli importi stanziati a monte. Non prevedere quindi una dotazione per le modifiche parlamentari ha ridotto i nostri margini di manovra. Come hanno dimostrato anche gli ultimi provvedimenti economici, la fase di conversione ne ha restituiti decisamente di migliori. Mettere il Parlamento nelle condizioni ottimali di lavoro garantisce quindi una maggiore efficacia delle misure.

Fatta questa premessa, il provvedimento in esame va inteso in un percorso che ha nel decreto-legge aiuti il suo pilastro più importante. Il merito principale sta nell'aver fermato la corsa del costo del carburante, che in quei giorni di marzo era arrivato a costare anche 2,5 euro al litro, e poi nell'aver posto l'accento su quegli ambiti e categorie che richiedevano un

aiuto immediato: le fasce sociali più deboli, le imprese energivore e quelle del settore autotrasporti. In tal senso positivi sono gli emendamenti riguardanti il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sulla rateizzazione delle bollette per le famiglie; misura che va di pari passo con i *bonus* previsti dal decreto-legge aiuti.

Positivi sono altresì gli emendamenti sulle semplificazioni burocratiche per impianti fotovoltaici e quello che estende il *golden power* alle concessioni idroelettriche, al fine di evitare acquisizioni ostili in una fase in cui questi ambiti assumono sempre più una rilevanza per interesse nazionale e strategico. Molto importante è anche l'emendamento che aumenta le risorse per i Comuni sulla questione dei minori non accompagnati, che purtroppo costituiscono una quota rilevante dei profughi ucraini. I Comuni sono in prima fila nella gestione di un fenomeno straordinariamente delicato dal punto di vista sociale, dell'integrazione e del supporto materiale e psicologico a ragazzi e bambini che la guerra ha diviso dai propri genitori. Su questo è significativo che da parte di tutti i Gruppi siano giunte proposte, a riprova di una condivisa sensibilità sul tema.

Altra questione centrale è quella del meccanismo di aggiornamento dei prezzi per il caro materiali. Anche noi avevamo proposto una loro revisione semestrale. È allarmante il fenomeno delle imprese che preferiscono pagare la penale di uscita dai bandi pubblici piuttosto che vedersi assegnata la realizzazione di un'opera perché l'inflazione ha già eroso i margini di guadagno. Nel frattempo, il Governo è intervenuto con il decreto-legge aiuti sul prezzario dell'anno in corso. La speranza, a questo punto, è che l'andamento dell'inflazione non richieda un cambiamento della norma generale.

Per quanto riguarda le proposte del nostro Gruppo, tengo ad evidenziare alcuni accoglimenti. Con il primo si apre alla possibilità della cosiddetta staffetta generazionale nel mercato del lavoro attraverso i fondi di solidarietà bilaterale. Per adesso è un inizio, la norma va ancora migliorata per poter funzionare al meglio. Il secondo è molto importante (ringrazio il Governo per la sensibilità mostrata) e tutela le prerogative di autonomia in merito alla distribuzione delle risorse derivanti dagli extraprofiti dei soggetti operanti nel settore energetico. Su questo fronte rammarica invece che non sia stato concesso il credito di imposta IMU anche ai cittadini di Trento e Bolzano che, come noto, pagano ugualmente un'imposta sulla casa, anche se da noi si chiama imposta municipale immobiliare (IMI) e a Trento imposta immobiliare semplice (IMIS). Lo riproporremo anche in futuro, perché è una questione di correttezza e di parità di trattamento tra i cittadini.

Ancora, signor Presidente, vanno sottolineate le nostre proposte assorbite da altri emendamenti approvati. Penso a quella per l'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze di magazzino nel commercio tessile, calzaturiero e di pelletteria. Penso inoltre a quella, importantissima, per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese energetiche e anche al buon compromesso raggiunto sulla proroga delle moratorie, nella speranza e nell'attesa di un intervento risolutivo a livello europeo, su cui il Governo italiano deve far valere le proprie ragioni.

Per concludere, signor Presidente, siamo oggi chiamati a fare il massimo sforzo affinché in autunno non esploda la questione sociale. Con il Paese bisogna però usare anche parole di verità: i mesi che abbiamo davanti saranno difficili e non solo per l'Italia. L'aggressione all'Ucraina colpisce il potere di acquisto nei Paesi europei, ma fa peggio ancora in Africa, dove si rischia una vera e propria crisi alimentare, con un possibile effetto a catena sui flussi migratori.

A prescindere dalle sorti e dalla durata del conflitto, un'altra vittima è la globalizzazione. Pur con tutte le sue storture e contraddizioni, nell'ultimo quarto di secolo essa ha plasmato le nostre società e i modelli produttivi, spingendoci a superare le inefficienze e a fare sempre meglio nell'idea che ogni cosa aveva in potenza un mercato e una platea totale.

Davanti a tutto questo, allo spettro della stagflazione e al tema della sostenibilità del nostro debito, come evidenziato anche dalla crescita dello *spread* e dei tassi dei titoli decennali italiani, l'unica risposta adeguata alla sfida può giungere dall'Europa. La riforma dei Trattati non è più un tabù, come si è detto in questi giorni.

Lo spero davvero, perché abbiamo bisogno di un'Europa che alimenti il processo di pace, aiutando il ripristino di quanto sancito dalle norme internazionali, ossia che l'aggressione di un Paese libero, democratico e sovrano è inconcepibile e ingiustificabile. Abbiamo bisogno di un'Europa che, nel fare questo, faccia un passo in avanti per non disperdere quanto di buono è stato seminato con il *recovery fund*, perché senza un nuovo *recovery* energetico rischiamo di perdere un'altra partita di vitale importanza, quale quella per la transizione ambientale.

Il Governo continui a lavorare su questo fronte e per fronteggiare una crisi economica che, mai come questa volta, rischia di esplodere come crisi sociale. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo che rappresento giudica molto negativamente il provvedimento in esame ed è fortemente preoccupato per le posizioni assunte dal Governo.

Crede che si possano contrastare gli effetti economici della crisi con uno stanziamento di soli 4 miliardi di euro, che è la somma impiegata con il provvedimento in conversione oggi, è come pensare di poter fermare uno *tsunami* con le mani. Rispetto a gennaio scorso, il costo dell'energia è quadruplicato, mettendo in crisi famiglie e imprese, e l'inflazione erode gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi d'Europa: 4 milioni di nostri concittadini non riescono a far fronte alle bollette e più di 150.000 famiglie saranno sfrattate prima della fine dell'anno in corso. Già oggi la situazione è gravissima e, se dovessimo rinunciare al gas russo, andremmo incontro

all'ulteriore perdita di 4 punti di PIL e alla recessione, ovvero a un'enorme disoccupazione e a un impoverimento diffuso.

A fronte di tale catastrofe, il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa del 6 aprile scorso (per intenderci, quella di: preferite la pace o i condizionatori?), ha affermato testualmente: se ci propongono l'embargo sul gas russo, noi saremo ben contenti di seguire. Nell'intervista al quotidiano «Corriere della sera» del 17 aprile scorso ha poi dichiarato che i sacrifici richiesti agli italiani saranno contenuti.

È chiaro che il Presidente del Consiglio sta mentendo ripetutamente agli italiani. La realtà è che, se la guerra proseguisse e si dovesse arrivare all'embargo di gas e petrolio russo, non ci sarebbe modo di contrastare gli effetti economici della crisi.

Anche per questo motivo, oltreché per quello etico e umanitario, riteniamo sconsiderato e irresponsabile il comportamento di questo Governo, che, invece di promuovere con ogni sforzo la pur difficile via diplomatica, accetta supinamente e con zelo la politica di *escalation* imposta dalla NATO. (*Applausi*).

Invece di promuovere una conferenza di pace che persegua un compromesso tra le parti, invia armi, aumentando il rischio di allargamento del conflitto, e prevede ingenti aumenti dei costi bellici per i prossimi anni. È evidente che il Governo sa perfettamente che i Paesi egemoni della NATO non hanno alcun interesse a trovare un compromesso che conduca a un cessate il fuoco in breve tempo. Il nostro Governo lo sa ed esegue gli ordini funzionali alla prosecuzione del conflitto, aumentando appunto la spesa in armi e proseguendo nel fornire alle milizie ucraine armamenti sempre più pesanti e ad ampio raggio. A quanto si apprende, Draghi in America avrebbe garantito anche l'invio al confine di un ulteriore contingente di soldati italiani, e ciò senza alcun dibattito in Parlamento.

La spia ulteriore che il Governo si prepara al coinvolgimento in una guerra lunga, modificando e derogando anche all'assetto democratico interno per farvi fronte, è data però proprio da alcune norme introdotte dal decreto-legge in conversione, che poco o nulla hanno a che vedere con il contrasto agli effetti economici e umanitari della guerra in corso. Prendiamo la parte quarta del decreto-legge, colleghi, che già dal titolo denuncia la propria estraneità all'oggetto dello stesso, perché si intitola: «Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica». Ebbene, l'articolo 27 stanziava 1,3 milioni di euro per costituire un nucleo di valutazione strategica volto a potenziare la capacità del Presidente del Consiglio in materia di esercizio di poteri speciali, affidando inoltre al Presidente stesso il potere di avvalersi dei militari della Guardia di finanza. (*Applausi*).

A noi, unico gruppo di opposizione rimasto in quest'Aula, spetta il dovere di segnalare l'anomalia di norme come questa, che, nascoste in un decreto truffaldinamente denominato taglia prezzi, rafforzano i poteri speciali dell'uomo solo al comando e derogano a principi basilari dell'ordinamento, consentendogli di disporre direttamente di un nucleo militare come quello della Guardia di finanza. Anche altri poteri speciali vengono però attribuiti al Presidente del Consiglio, ad esempio dall'articolo 29 in materia di

disciplina *cyber*, in cui si prevede la possibilità che possa disattivare apparati o sistemi informatici in deroga a qualunque disposizione e in assenza del preventivo controllo di legittimità. Lo stesso articolo inoltre introduce deroghe al principio di responsabilità erariale, salvaguardando dalle azioni per danno chi dovesse abusare di soldi pubblici in nome della cybersicurezza. Si prevede inoltre che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, assunto in deroga ai principi di concorso pubblico, possa avere contratti di lunga durata, informandone esclusivamente il Copasir. Come vedete, nell'assoluto silenzio del Parlamento e dei *media*, il Governo si sta preparando alla guerra (ed è una lunga guerra quella che prevedono) e vi si prepara anche mediante deroghe profondissime ai principi fondamentali del nostro ordinamento democratico.

Noi non ci rassegniamo e non accettiamo il coinvolgimento in una guerra che non è ineluttabile e contrastiamo con ogni forza questo Governo guerrafondaio. L'abbiamo fatto, ad esempio, presentando un ordine del giorno che imponeva al Governo di non aumentare le spese in armamenti e di utilizzare quei soldi per abbassare le bollette agli italiani. Purtroppo non avremo neppure la possibilità di discuterlo in Aula, perché il Governo ha posto l'ennesima fiducia, facendolo decadere. Noi però insistiamo e abbiamo presentato una mozione che ripropone quell'impegno e che indica al Governo la strada per la pace, attraverso la promozione di una conferenza di pace qui a Roma e lo *stop* all'invio di armi. Di questa mozione chiediamo la discussione immediata, oggi stesso o domani, per far sapere senza infingimenti agli italiani chi è per la pace solo a chiacchiere e chi lo è nei fatti. (*Applausi*). A breve, colleghi, dovrete votare se calendarizzare con urgenza tale mozione o fare come Ponzio Pilato, lavandovene le mani e lasciando carta bianca al Governo.

In conclusione, noi crediamo che chi vuole la pace debba agire pacificamente e non prepararsi alla guerra. Crediamo anche che per contrastare gli effetti economici della guerra il solo modo sia mettervi fine e non votare provvedimenti che pongono, passo dopo passo e nascostamente, il Paese in assetto di guerra, come quello in trattazione oggi.

Per tali motivi, negheremo più che mai la fiducia a questo Governo furtivo e asservito, votando contro alla conversione dell'odierno decreto-legge. (*Applausi*).

MARINO (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signora Sottosegretaria di Stato, la prassi vuole che io sia qui chiamato a esprimere, a nome di Italia Viva-PSI, l'intenzione di voto del mio Gruppo. Nel fare ciò dovrei quindi soffermarmi sulle cose buone che in questo decreto-legge sono state inserite o modificate su proposta di Italia Viva-PSI, che non sono poche e chi ci lasciano parzialmente soddisfatti. Dovrei quindi parlare del *bonus* carburanti, che adesso potrà essere corrisposto ai dipendenti non solo da parte delle aziende private, ma anche dei

liberi professionisti: 200 euro che non concorrono alla formazione del reddito in questo momento difficile per il caro carburanti. Potrei parlare delle semplificazioni amministrative che abbiamo raggiunto per la costruzione delle infrastrutture passive, quali pali, torri e tralicci per l'installazione di impianti di comunicazione di nuova tecnologia, sempre più indispensabili in un mondo che fa del digitale un volano del progresso.

Qui, però, permettetemi di aprire una piccola parentesi sulle mistificazioni che sono state attuate nel dibattito generale da parte di un collega dei 5 Stelle e facciamo chiarezza. Non è vero che si elimina l'autorizzazione ARPA: semplicemente, non ci saranno nessun aggravio per i Comuni, nessun aggiramento delle norme esistenti e nessun abbassamento della tutela della popolazione. Si tratta solo di una semplificazione utile e pienamente coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e con le esigenze di digitalizzazione del Paese; coerente con il PNRR e la trasformazione digitale prevista. Colleghi, studiare non è peccato, la modernizzazione non è peccato.

Dovrei parlare del compromesso raggiunto sulla certificazione di qualità delle società che ottengono *bonus* edilizi per evitare frodi e trattamenti illegittimi nei confronti dei lavoratori occupati, contrari alla normativa vigente. Auspicavamo qualcosa di meglio, ma sappiamo che la politica è anche un equilibrio fra istanze diverse.

Dovrei parlare della proroga straordinaria di un anno dei termini di efficacia dei titoli edilizi o comunque degli atti legittimanti gli interventi medesimi in considerazione della difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali; della riduzione IVA in ambito trasporti; dell'allungamento dei tempi per la restituzione delle somme erogate nei confronti delle piccole e medie imprese per dare sostegno alle aziende; e ancora, del sostegno al comparto teatrale con la sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di aprile, maggio e giugno; delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. È una misura importante per un settore colpito duramente durante l'emergenza, che il mio Gruppo ha proposto di sostenere con questa iniziativa. Oltretutto, faccio notare che nel fascicolo il nostro emendamento approvato è il 22.0.33 e non quello riformulato (il 22.0.63).

Dovrei parlare anche di altre questioni, che però già la collega Evangelista ha illustrato in modo diffuso ed esauriente nell'intervento di ieri.

Insomma, Presidente, potrei parlare di come Italia Viva ha contribuito a migliorare il provvedimento, come altri colleghi hanno dichiarato di aver contribuito con le loro proposte, ma se facessi questo, se mi limitassi solo a questo, come la prassi vuole, tralascerei tutto quello che dietro questo lavoro c'è stato. Ecco, se tralasciassi l'accaduto, il mio intervento sarebbe monco, incompleto.

Non si può parlare solo di merito, signor Presidente. In questo caso, con quello a cui abbiamo assistito, dobbiamo parlare anche e soprattutto di metodo. Non sono certamente qui per fare un vano elogio del parlamentarismo, ma non ne voglio nemmeno citare l'epitaffio. Siedo in questi scranni ormai da abbastanza tempo da poter dire, senza alcun pericolo di essere

smentito, che quello che è avvenuto durante l'approvazione di questo provvedimento non l'avevo mai visto.

Avevo assistito, negli ultimi tre o quattro anni, a una compressione lenta e progressiva delle prerogative del singolo parlamentare, ma mai in questo modo, con emendamenti riformulati non nella Commissione di merito, scelti tra il mucchio dei segnalati senza una *ratio* in qualche modo comprensibile, che possa spiegare per quale motivo un emendamento poteva beneficiare di un'istruttoria e un altro no. Esistono emendamenti di serie A e di serie B? Se sì, mi chiedo chi ne decida il discrimine, perché emendamenti ritenuti importanti per un Gruppo politico, segnalati come tali, non hanno neanche potuto beneficiare di un'istruttoria governativa, inficiandone l'approvazione. È inaccettabile che il Governo decida se dare pareri o no. È inaccettabile che vengano dati pareri senza nemmeno aver compreso la *ratio* dell'emendamento: pareri negativi, ma basati su un'interpretazione diametralmente opposta allo spirito della norma, com'è successo in un caso da parte del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno. O non si è nemmeno letta la norma o non la si è compresa, con atteggiamenti ondivaghi, tra approssimazione e pregiudizio. L'azione legislativa è finalizzata anche alla modifica del quadro normativo e dunque come si fa a dare un parere ancorandosi al pre-giudizio dell'immutabilità del quadro normativo che si vuole o si deve cambiare?

Sotto questo profilo, c'è uno spazio per l'azione degli uffici e c'è uno spazio per l'azione della politica e la seconda non può e non deve essere subordinata alla prima, se non nei limiti posti dal nostro ordinamento. Pensiamo di affrontare così le ambiziose sfide che ci siamo posti, ad esempio, per l'attivazione del PNRR, con uffici che hanno questo *modus agendi*? Certamente ci sono stati anche esempi virtuosi ed encomiabili di abnegazione al lavoro, nel caos che si era venuto a determinare, ma auspicheremmo che questa fosse non dico la norma, ma di certo non l'eccezione. Che dire poi del ruolo e della figura del relatore, compresso e trasformato, pur senza sua colpa, da *dominus* del provvedimento a parte fra le parti?

Tutto ciò, signora Presidente, rappresenta un *vulnus* rispetto alla forma di Governo parlamentare, che impernia il nostro sistema, con un rovesciamento pericoloso, che erode le fondamenta del nostro ordinamento. È un "esecutivocentrismo" che rompe il delicato equilibrio fra il ruolo di indirizzo e di controllo, proprio del Parlamento, e quello esecutivo, proprio del Governo. Non mi si dica che ciò deriva dall'emergenza, dall'urgenza e dalla premura di approvare il provvedimento. Nessuna premura, anche questa volta, perché un solo ramo del Parlamento farà una lettura vera del provvedimento, in un monocameralismo alternato, che ormai è divenuto la prassi del nostro sistema. Noi la seconda Camera la volevamo trasformare sotto il profilo delle competenze, voi l'avete abolita nei fatti e questi, i fatti, non possono essere taciuti, se si considera che proprio nelle emergenze si sono forgiati, nel corso della storia, cambiamenti della forma democratica che hanno portato lo stravolgimento degli assetti istituzionali. Non è quasi mai un'azione rapida e improvvisa quella che porta storicamente all'avvento di strutture illiberali, ma un fertile substrato, nutrito da lenti e progressivi indebolimenti

della forma democratica. Quello che ormai ai più sembra normalità, non lo possiamo accettare come tale.

Questa volta sono io a rompere la prassi, perché non mi rivolgo a lei, signora Presidente, ma a tutti i colleghi, componenti di questo ramo del Parlamento: o noi risorgiamo subito, come esponenti e rappresentanti della democrazia e del fare democratico parlamentare, o cederemo un centimetro alla volta, petalo dopo petalo di un fiore sempre più appassito, un emendamento dopo l'altro, fino alla disfatta.

Perciò, o risorgiamo davvero adesso, come collettivo, o saremo annientati individualmente. Tanto dovevo, signora Presidente, perché si torni alle regole, o saremo schiacciati dai fatti: questo ci insegna la storia e questo è il ragionamento che sentivo di dovere esprimere.

Sul merito, invece, con le considerazioni che ho esposto all'inizio dell'intervento, esprimo il parere favorevole di Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

DE BERTOLDI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, prendo la parola dopo due interventi di opposizione, o forse mi sbaglio, presidente Marino? Abbiamo sentito quella che dovrebbe essere una forza di maggioranza svolgere un intervento sulla fiducia che pare davvero annoverare un'ulteriore componente politica tra le opposizioni a questo Governo.

Quello che voglio sottolineare è che qui oggi si sta marcando sempre di più la crisi del Parlamento e si sta definendo in modo molto preoccupante quasi un conflitto tra il parlamentarismo, che è alla base della nostra Costituzione, e chi invece al Governo interpreta in modo gerarchico e autocratico il modo di svolgere il proprio ruolo.

Vede, Presidente, oggi ci troviamo a dover discutere della fiducia a uno dei tanti decreti legge, quei tanti decreti analgesici che stanno rispondendo alla drammaticità di questo periodo, e lo stiamo facendo con la quarantanovesima - se non ho fatto male i conti - fiducia. Stiamo quindi per arrivare alle cinquanta fiducie, una cosa inaudita e inaccettabile.

Vorrei destinare almeno qualche secondo del mio intervento ad alcuni aspetti positivi. Ma, prima di entrare nel merito dei provvedimenti che Fratelli d'Italia è riuscito ad ottenere in questo decreto-legge, voglio ringraziare coloro che ci mettono la faccia. Voglio ringraziare i Presidenti delle due Commissioni, i senatori Giroto e D'Alfonso, che hanno dovuto mettere la propria faccia in un percorso dei lavori che ha visto il Parlamento di fatto esautorato - come spiegherò - del proprio ruolo. Il mio ringraziamento è rivolto poi anche ai due Sottosegretari, alla sottosegretaria Guerra e al sottosegretario Freni, che hanno partecipato ai confronti in Commissione e hanno cercato di dare un momento di conforto a quei parlamentari che si vedono espropriati del proprio ruolo.

Dovete sapere - ma lo devono sapere gli italiani - che sostenere questo Governo, cioè dare il voto di fiducia a questo Governo - come si accin-

gono a fare anche i colleghi che nelle dichiarazioni di voto, per non dire nelle dichiarazioni al di fuori dell'Aula, esprimono le più grandi critiche nei confronti del Governo - vuol dire ricordare che le Commissioni parlamentari non sono in grado di svolgere il proprio lavoro. Noi siamo arrivati qui domenica pomeriggio alle ore 18, pieni di buona volontà, lasciando le nostre famiglie, per lavorare e modificare un provvedimento del Governo. Siamo rimasti fino alle 3 di mattina nelle Commissioni 6ª e 10ª riunite per cercare di fare questo. Ebbene, noi abbiamo iniziato a lavorare e in quel momento abbiamo iniziato a votare degli emendamenti che, neppure di fatto, ci erano stati resi noti. Normalmente, si richiede che ci siano almeno ventiquattr'ore per poter lavorare sugli emendamenti. Invece, le riformulazioni sono arrivate, di fatto, nel momento della votazione. Quindi, il Parlamento è stato privato del suo ruolo.

Vorrei che il Presidente della Repubblica, da attento conoscitore e difensore della Costituzione, voglia dare un segnale, perché è inaccettabile, signor Presidente, che le Commissioni e i parlamentari non possano svolgere il proprio compito. Apprendere di emendamenti riformulati nel momento in cui dobbiamo iniziare a votare vuol dire non poter svolgere il proprio compito, o comunque votare gli emendamenti non per conoscenza degli stessi, ma magari a seconda che siano della maggioranza o dell'opposizione. Basterebbe questo, colleghi, per spiegare perché Fratelli d'Italia conferma - come ha fatto fin dall'inizio - il proprio no a questo Governo che ha messo davvero una pietra tombale sul ruolo e sulle funzioni del nostro Parlamento.

Questo, tuttavia, è un decreto-legge che anche da un punto di vista tecnico esprime la propria inconsistenza. Dobbiamo ricordare, signor Presidente, che le coperture di questo decreto sono assolutamente labili e inconsistenti. Ma sappiamo - abbiamo anche letto i commenti - che il tutto è a rischio di ricorsi, perché si stanno utilizzando le tassazioni dei sovrapprofitti, che di per sé possono anche essere una cosa accettabile e condivisibile in un momento come quello attuale, ma solamente fin tanto che effettivamente si tassano i sovrapprofitti. Ma quando per tassare i sovrapprofitti si dimostra di non conoscere neppure le più elementari regole della contabilità, di non conoscere neppure la differenza tra il profitto e l'imponibile IVA, e quindi si finisce magari per tassare le accise; quando il Governo dei migliori, signor Presidente, tassa le accise, vuol dire che non capisce nulla di contabilità; vuol dire che non conosce la legge IVA; vuol dire che sta prendendo in giro il sistema imprenditoriale italiano. (*Applausi*). Queste sarebbero le coperture?

Poi, però, quando Fratelli d'Italia responsabilmente fa appello alla maggioranza, chiedendo che a copertura di provvedimenti di importanza e di peso per lo sviluppo del Paese si considerino le retroazioni fiscali delle norme, la Ragioneria ci dice che non si può. Quindi, si possono utilizzare delle coperture che verosimilmente saranno bocciate dagli organi della giurisprudenza e della giustizia, ma non si possono considerare le retroazioni fiscali. Questo è quello che sta facendo il Governo dei migliori. Questa è la presa in giro del Parlamento, ma più ancora degli italiani.

Ciò nonostante, Fratelli d'Italia ha cercato di porre rimedio all'inconsistenza nei contenuti, nelle coperture e nella forma del decreto, cercando di

apportare all'analgesico fornito qualche positività. Di questo ringrazio i colleghi parlamentari che ci hanno supportato; - ringrazio il Presidente e i Sottosegretari che - come ho detto prima hanno compreso la frustrazione del Parlamento e anche le motivazioni costruttive e propositive che una forza politica come Fratelli d'Italia ha voluto apportare nella propria critica a un provvedimento nell'interesse del Paese. Siamo quindi lieti e fieri di dire che, grazie a noi, si è pervenuti a un provvedimento che permette di far retrodatare gli effetti del differimento termini per malattia e infortunio dei professionisti all'inizio della emergenza Covid, e quindi al 31 gennaio 2020, comprendo così quelle che erano a rischio di sanzioni per essersi ammalati nel primo anno di Covid, peraltro quello peggiore. Ringraziamo quindi il Governo per aver accettato questo nostro impegno.

Siamo fieri di aver ottenuto una proroga nella valutazione degli avvisi di irregolarità da trenta a sessanta giorni del termine per pagare o contestare gli avvisi di irregolarità dell'Agenzia delle entrate, rispondendo a sollecitazioni tanto dei dipendenti dell'Agenzia, quanto dei colleghi commercialisti e, quindi, dei contribuenti siamo fieri.

Siamo fieri - e apprezzo che anche il senatore Marino, presidente di una forza di maggioranza, lo abbia detto nel suo intervento - di aver ottenuto che il *bonus* carburanti sia esteso a tutti i datori di lavoro privati e non solamente alle aziende. Ricordiamo però al Governo che le aziende non sono tutto il mondo economico e, quindi, ora anche gli studi professionali potranno godere di questo *bonus*.

Concludo, signor Presidente, ricordando al Governo un impegno, almeno quello, e mi rivolgo alla correttezza del sottosegretario Guerra: è stato sottoscritto un ordine del giorno impegnativo per il Governo nel primo decreto utile sull'energia, per riaprire la ricerca e la prospezione del gas al fine di conseguire l'autonomia energetica. È stato un impegno che il Governo ha preso con Fratelli d'Italia e con gli italiani per ridare certezze al proprio futuro. Auspichiamo che quell'impegno che il Governo ha preso senza se e senza ma con noi e gli italiani venga rispettato.

Concludo, alla luce dei ragionamenti svolti, con il negare la fiducia di Fratelli d'Italia a questo analgesico inconsistente e quasi ridicolo provvedimento per gli italiani. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare attraverso la fiducia è la seconda misura che interviene, dopo l'inizio della crisi ucraina, al fine di mettere in campo una serie di misure economiche e di natura umanitaria.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,36)

(Segue DE PETRIS). Peraltro, qualche giorno fa il Governo ha esitato un altro provvedimento ben più consistente per quanto riguarda gli aiuti e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Tutti noi abbiamo considerato tali misure assolutamente urgenti e siamo ben coscienti di essere su un terreno che cerca - non potrebbe essere diversamente - di far fronte a una situazione molto seria e grave.

Pongo subito alcune questioni. Penso che noi dobbiamo essere molto attenti e considerare che sono misure tampone, che ovviamente aiutano per quanto è possibile. Penso - ad esempio - alla riduzione delle accise e dell'IVA, a questioni molto importanti anche per aiutare le famiglie che sono in questo decreto-legge per quanto riguarda il *bonus* bollette fino a 12.000 euro. Nel nuovo decreto ci sarà anche il *bonus* di 200 euro. Penso ancora agli extra profitti su cui poi ritornerò. Vi sono una serie di misure, e molte altre che potremmo qui enumerare, che sono certamente positive. Sappiamo tutti quanti però che abbiamo di fronte una situazione che rischia di essere anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sempre più grave.

Mi rivolgo al Governo, che spero ne sia ben cosciente, per evidenziare che noi ci troveremo di fronte sempre di più a una situazione di crisi e di impatto sociale molto pesante. Di questo non solo bisogna essere coscienti, ma bisogna prendere le misure e capire esattamente quale tipo di strumenti mettere in campo; altrimenti rischiamo, in un processo di inflazione che ormai è abbastanza pesante in atto, di entrare in una situazione seria di recessione di cui faranno le spese le persone, le famiglie, le classi che hanno già difficoltà e vengono da una situazione difficile come è stata quella della pandemia.

Per non parlare poi dell'impatto della crisi energetica. Al riguardo ci sono misure che non cito, ma costituiscono un altro pezzettino che mettiamo e che abbiamo tutti quanti condiviso; si tratta di ulteriori semplificazioni per quanto riguarda le rinnovabili e la produzione di elettricità dal biogas, una serie di misure che si aggiungono alle altre, anche se su questo tema bisogna essere molto chiari. Ieri il presidente Draghi in conferenza stampa qualcosa ha detto.

A questa crisi energetica dobbiamo rispondere senza alcun dubbio, senza tentennamenti, non legandoci ulteriormente, anche attraverso la diversificazione della dipendenza, ad altri Paesi con cui fare contratti per il gas. Dobbiamo fare uno sforzo potentissimo, sì cogliendo - questo - veramente l'emergenza e l'eccezionalità, investendo e accelerando il processo di transizione *green*; quindi semplificazione sulle fonti di energia rinnovabili.

Torno a porre una questione su cui avevamo presentato un emendamento. Noi abbiamo nominato commissari straordinari su tutto: su un pezzettino di strada, su un pezzettino di depuratore, su un pezzettino di quest'altro. Io penso invece, in una situazione come questa - quella è la strada che avevamo indicato nel PNRR e attraverso il piano per la transizione ecologica-PTE - il Governo debba assolutamente decidere di nominare una struttura commissariale straordinaria per fare questo tipo di operazione.

E non mi si venga a dire - questo fa parte della propaganda - che noi ormai siamo in questa situazione perché abbiamo fatto le scelte sbagliate. Sì,

è vero, nel senso che abbiamo perso vent'anni a non accelerare su questo fronte: questo è il punto vero.

Torno nuovamente a porvi in questa sede alcuni dati: nel 2014 - non a caso - quando c'è stata l'invasione della Crimea, abbiamo cominciato a decelerare molto sulle rinnovabili e ad accelerare potentemente sulla dipendenza dal gas russo. Questi sono dati. Quindi, si vuole rimproverare a chi ha posto sempre la questione della transizione ecologica e della riconversione di aver puntato sulle rinnovabili, indicandolo come il responsabile di tale situazione, quando evidentemente, invece, le cause sono altre. Proprio in questo frangente dell'emergenza dobbiamo avere ben chiaro dove si vuole andare.

Ci sono certamente altre questioni su cui noi avevamo presentato emendamenti. Al di là dell'applicazione nel medio termine della tassa sull'extra profitto, non è possibile, in una situazione in cui le piccole e medie imprese chiudono per l'enorme costo dell'energia e le famiglie sono in grande sofferenza e rischiano di dover scegliere se pagare l'affitto, fare la spesa o pagare la bolletta, che alcuni abbiano dei maxi profitti. E, badate, che la speculazione finanziaria sull'energia è cominciata molto tempo prima della crisi derivante dall'occupazione russa in Ucraina. La norma prevede una tassazione degli extra profitti pari al 10 per cento, ma è evidente a tutti che questo prelievo non può essere sufficiente. C'è chi veramente ha accumulato profitti su profitti e poi vi è tutta un'altra parte in grande sofferenza, che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Do atto che, alla fine, il nostro lavoro è stato finalizzato a migliorare il testo e a inserirvi norme che avessero lo scopo di semplificare sulle rinnovabili, di aiutare - ad esempio con un nostro emendamento - la rateizzazione delle bollette per le utenze domestiche, e quindi per le famiglie; di sostenere l'impresa e favorire la riqualificazione delle imprese attraverso la certificazione SOA, per quanto riguarda il *bonus* edilizio. Vi sono altre norme chiare che abbiamo introdotto, per evitare, dopo aver bloccato i beni degli oligarchi, che siano i cittadini italiani a doverne pagare il mantenimento e la gestione. Anche su questo noi abbiamo presentato una norma chiara.

Potremmo enumerare altre norme, cioè ad esempio - quelle riguardanti la scuola. Abbiamo introdotto, insomma, norme che certamente aiutano, pur senza - e bisogna dirlo - alcuna risorsa a disposizione del Parlamento. Ma è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui non possiamo continuare a sfornare decreti-legge su decreti-legge in questo modo. Dobbiamo affrontare il tema una volta per tutte, cogliendo l'opportunità della crisi per fare un passo in avanti nell'ambito dell'autosufficienza e dell'indipendenza energetica.

Il tema, che è di sfondo, ed è il nostro su questi decreti è il seguente: o il nostro Paese, in prima linea, si mette a disposizione per costruire un percorso negoziale, per arrivare al cessate il fuoco e concludere il percorso di pace con una conferenza sulla sicurezza, di cui abbiamo parlato da questi banchi, sul modello di Helsinki; oppure non saremo in grado di far fronte alla situazione, che diventerà sempre più difficile.

Signor Presidente, concludo con una nota che altri colleghi - come il collega Marino - hanno sviluppato ben più di me. Io dico una volta per tutte

che - secondo me - siamo andati oltre il limite. Quando fu presentata una riforma costituzionale, io dissi che si voleva porre il Parlamento in una posizione ancillare. Ma ora noi abbiamo superato anche la posizione ancillare. Non è più possibile pensare di andare avanti con le fiducie quando, in un percorso lineare, come in questo caso, noi avremmo votato tutti gli emendamenti in Aula, facendo un percorso semplice, e avremmo concluso il lavoro sul decreto molto prima che con la questione di fiducia.

Una volta per tutte, il Parlamento e quest'Assemblea devono porre tale questione con chiarezza. Ognuno deve tornare a svolgere il compito che la Costituzione gli detta: il Parlamento, il Parlamento; il Governo, il Governo, e gli uffici devono tornare a fare gli uffici. Questo è l'unico modo per affrontare una situazione che sarà sempre più seria, di emergenza e grave. Ed è l'unico modo non solo per ridare centralità al Parlamento - come ci ha ricordato il presidente Mattarella - ma anche per dare davvero un contributo serio al nostro Paese in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo. (*Applausi*).

D'ALFONSO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, ringrazio chi mi ha preceduto, perché ha lavorato l'argomento con idoneità di punti di vista e anche facendosi carico di rendere comprensibile ciò che è accaduto. Se io dovessi spiegare e presentare questo decreto-legge nella sua vita di conversione, direi che è un decreto-legge migliorista, nel senso che è un decreto-legge che, con il lavoro del Parlamento, si mostra capace di aiutare la reazione del nostro sistema davanti ad attacchi ormai ripetuti.

Prima abbiamo subito l'attacco, una rottura di civiltà, della pandemia. Adesso abbiamo un'altra rottura di civiltà, che deriva dalla guerra e anche da un prevedibile esodo di consistenza biblica che arriverà da ogni parte, dove c'è la vittoria della paura e della distruzione. In ragione di questo, l'economia ha le sue reazioni, sbagliate ed emotive, ma l'economia è una mano morta, come si potrebbe dire prendendo a prestito l'espressione. Noi, attraverso l'attività normativa, proviamo a contenere e a mitigare le ricadute, i rischi, i pericoli, i danni, il dolore ulteriore.

Questo decreto-legge, attraverso il lavoro di conversione messo in campo dalle Commissioni, dà una risposta possibile per quanto riguarda il contenimento dell'aumento dei costi della benzina, agendo sull'istituto dell'accisa. E ci si fa carico di facilitare l'acquisto della benzina da parte di tutte le categorie interessate: dalla famiglia all'operatore economico. Si pone anche un tema riguardante il funzionamento delle strutture sociali comunali quanto al costo intervenuto dell'energia. Pensate a quello che sta accadendo per il funzionamento e l'esercizio continuativo delle piscine nei piccoli, medi e grandi Comuni.

Si dà una risposta anche per quanto riguarda l'autoproduzione di energia, facendo in modo che le imprese conoscano facilitazioni. È il tema della semplificazione. Dovrebbe essere la cifra dei rapporti tra ordinamento

e società, tra ordinamento ed economia, anche quando torniamo più volte a legiferare.

Su questo c'è un capitolo magistrale, quello riguardante la rigenerazione abitativa sul piano energetico e della resistenza sismica: abbiamo fatto una tale quantità di norme che adesso dobbiamo mettere in ordine, senza perdere la capacità di funzionare con semplicità. E anche in questo sito normativo ci diamo da fare per provare a recuperare un po' di semplicità. Una volta un autorevole magistrato del Consiglio di Stato, a me molto caro, spiegò che, quando una norma non si capisce, è fatta male; quando non è semplice nella sua applicazione, va assolutamente medicata; e noi su alcune attività normative dobbiamo intervenire in termini di medicazione.

Questo mi presta il fianco a una riflessione che voglio fare rispettosamente. Io ci credo al fatto che le amministrazioni sappiano e debbano fare l'istruttoria. Come funziona l'itinerario normativo? La norma, alla fine del suo cammino, deve produrre una condotta virtuosa di chi si deve adeguare, e cioè i componenti della collettività, quelli che producono ricchezza. Tuttavia, la norma, affinché aiuti l'emersione del comportamento virtuoso, deve essere di facile applicazione; deve essere lavorata; deve essere nutrita dalla vita reale. Il comportamento dei parlamentari e degli organi collegiali del Parlamento aiuta il prodotto normativo quando parte dal Governo - in quei momenti eccezionali nei quali dovrebbe partire dal Governo - a recuperare realismo e adeguatezza rispetto alla realtà, conoscenza della realtà. Qui compaiono gli emendamenti, che hanno la «M» salvifica di miglioramento. L'emendamento non si può trattare come un fastidio. Devo dire che i rappresentanti del Governo venuti ad accompagnare questo cantiere hanno aiutato, si sono prodigati, hanno fatto in modo da rappresentare un ponte di collegamento tra il sito del Parlamento e i siti dei Ministeri.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,52)

(*Segue D'ALFONSO*). Permettetemi però di dire che non c'è nulla di meglio di una riflessione ironica: non possiamo affidare alla videata di un *computer*, con i suoi «inoltra» e «ricevi», l'attività istruttoria, la quale richiede dedizione intellettuale, penetrazione. Io vengo dalla Regione di Silvio Spaventa, che tra l'altro festeggiamo perché ricorrono i duecento anni dalla sua nascita. Spaventa è stato uomo di giustizia e di opere pubbliche. Quando faceva ponti e ferrovie, spiegava che, affinché un progetto riesca a fare bene l'infrastruttura, va nutrito della relazione geologica, dell'attività istruttoria; non è che il faldone geologico sta sul tavolo e da sé, magicamente, dona l'istruttoria alla parte tecnica. Ci vogliono la cucitura, il componimento, la composizione e tutto questo lo fa la mente umana.

La giustificazione è il bombardamento normativo, il bombardamento dei decreti-legge, la specialissima situazione. Attenzione, però, che questa postura non diventi tradizionale, per cui gli emendamenti sono fastidio, il camminamento è nella sua linearità velocissima e il testo originario di partenza non si può arricchire. Siamo riusciti a fare dei miglioramenti: ad esempio, quello riguardante la semplificazione sull'autoproduzione di energia sostenibile e rinnovabile; quello riguardante l'aiuto alla vita comunale,

affinché nei documenti contabili il Comune potesse utilizzare anche gli avanzi di amministrazione. La distinzione tra avanzo di amministrazione e amministrazione ordinaria si può superare, perché c'è la guerra, c'è la rottura di civiltà. Questo emendamento andrebbe accompagnato con l'applauso e non con una rilettura quasi contundente. Lo stesso vale, colleghi, anche per tutto quello che abbiamo messo in campo nell'inclusione anche di altre fonti di approvvigionamento energetico accanto al gas naturale. Si tratta di una visione coordinata e comprensiva. Il primo a porre il tema che prima o poi ci saremmo trovati davanti a una grande emergenza planetaria energetica è stato Rifkin, il quale ci ricordava che sarebbe stato necessario un approccio di pensiero laterale, reticolare, che non trascurasse nulla e lì siamo arrivati.

Ha fatto bene la collega De Petris, che ha parlato prima, a dire che sono soluzioni emergenziali e adesso dobbiamo operare per il duraturo, per fare in modo che l'accompagnamento alla transizione davvero ci riesca.

Io sono molto soddisfatto anche di un emendamento nato all'insegna della conoscenza della vita dei Comuni, che consente la fusione di Comuni grandi per renderli capaci di erogare servizi e accompagnare progetti di vita. Il Comune è nato addirittura con Dio, prima dei troni inventati dall'uomo. Il Comune, però, se accompagna anche l'evoluzione della domanda di crescita che arriva dalla vita reale delle collettività, va ingrandito. C'è un emendamento su cui hanno lavorato tutti i senatori, che ringrazio, il quale ha ricevuto parere favorevole. Ci volevano coraggio, intrapresa mentale e libertà culturale per capire l'emendamento, dandogli anche copertura finanziaria.

Allo stesso modo, sono contento di un emendamento che ritengo ci fa salutare Chomsky, il grande linguista americano, che dice che, quando ci sono le guerre, non le armi ma i capaci di insegnamento ed educazione. L'emendamento Rampi consente di mantenere in vita le graduatorie di tutti gli idonei affinché vengano utilizzati per la grande domanda di formazione che proviene dal Paese. L'emendamento aiuta l'ordinamento italiano e non va trattato come se fosse saliva o acqua piovana nelle grondaie, ma va lavorato con atteggiamento accogliente.

Sono questi i motivi per cui sono soddisfatto. Si tratta di un decreto migliorista. Dobbiamo lavorare ancora molto e sappiamo che, se ci mettiamo insieme, riusciamo. In sede di Commissioni congiunte il voto è stato unanime sul 99 per cento delle questioni esaminate. Pertanto, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi)*.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il 24 febbraio 2022 è una data che, purtroppo, i libri di storia riporteranno tra le pagine più cupe di questo inizio secolo. È una data che segna l'inizio di una guerra cruenta in Ucraina e la fine di un periodo di pace nel continente durato decenni, con ripercussioni economico-sociali che da subito si sono fatte sentire anche nel nostro Paese.

Man mano che i giorni passano, tra gli italiani la preoccupazione per un'estensione del conflitto si combina con quella più tangibile per l'impennata dei prezzi, a cominciare da quelli dell'energia; impennata iniziata circa un anno fa, ben prima dello scoppio della guerra, ma acuita dal conflitto in atto. Basti ricordare che nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si è registrato un aumento del 131 per cento sulle utenze domestiche della luce e del 94 per cento su quelle del gas. Si tratta di dati indicativi riflessi nel quadro macroeconomico riportato dal DEF approvato di recente dove - lo ricordo - è prevista una crescita del PIL tendenziale al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto a quanto prospettato lo scorso settembre dalla NADEF, e dove il dato dell'inflazione al 5,6 per cento è rappresentativo della crisi che stiamo vivendo. Si tratta di uno scenario che ancora non sappiamo quando e di quanto muterà. La situazione non è affatto prevedibile.

A fronte di questa nuova emergenza, con alti costi di energia e di fronte a periodi in cui si prospetta una sempre più alta inflazione, dall'inizio dell'anno il Governo si è attivato mettendo in campo nuovi decreti-legge per sostenere famiglie e imprese, destinandovi prima 4 miliardi, ora 6,5 miliardi e nel prossimo decreto in via di approvazione - che speriamo vedrà la luce al più presto - ulteriori 12 miliardi. Sono risorse importanti, stanziare senza scostamenti di bilancio e senza creare ulteriore debito pubblico, che sappiamo utili per dare prime risposte ai cittadini, ma che di certo non potranno soddisfare tutte le necessità e le gravi difficoltà in cui versa il Paese.

Servirà un nuovo scostamento di bilancio? È molto probabile. (*Applausi*). Tuttavia, occorre prima definire e quantificare le misure che si vogliono mettere in atto perché il debito di oggi che peserà sulle giovani generazioni deve essere destinato a interventi mirati che generino effetti moltiplicatori.

Se i Governi Conte hanno navigato a vista, sia prima che durante la pandemia, il Governo Draghi ha adottato fin da subito un approccio differente. Ora le risposte che affrontano l'emergenza corrono di pari passo con quelle che riguardano il medio e lungo termine.

Forza Italia ha da sempre avanzato le proprie proposte seguendo questa visione e pensando all'Italia del futuro. Per guardare al futuro si deve intervenire anche sull'immediato, avendo ben chiaro il quadro del sistema economico e sociale del Paese di oggi. Prendiamo ad esempio il nostro tessuto imprenditoriale, che è costituito per circa il 95 per cento da microimprese, per il 4,85 per cento da piccole e medie imprese e per il restante 0,09 per cento da grandi imprese. Di cosa hanno bisogno oggi? Prima di tutto di liquidità e di semplificazioni burocratiche. (*Applausi*). Forza Italia lo sta ripetendo fin dall'inizio della pandemia. Anche durante l'esame di questo decreto-legge, pur con le difficoltà sorte in Commissione legate agli *iter* procedurali, con i pareri dei Ministeri giunti all'ultimo minuto, e rispetto anche a valutazioni della Ragioneria che stupiscono per il fatto di andare oltre il parere tecnico, Forza Italia si è comunque battuta per dare la possibilità alle imprese di usufruire di un'ulteriore moratoria sui mutui e, in attesa che l'Europa si esprima sugli aiuti di Stato, ha proposto e ottenuto che vi fosse almeno una proroga dei rimborsi dei pre-ammortamenti.

Allo stesso modo Forza Italia ha portato avanti, tra le altre, misure a sostegno della liquidità per il settore agricolo e per il comparto teatrale; misure in favore della semplificazione delle procedure relative al fotovoltaico; misure per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas con impianti già in essere e misure per la proroga importantissima delle concessioni di suolo pubblico. Ma non basta. Rinforzare le nostre realtà economiche significa saperle qualificare e valorizzare, perché possano affrontare le sfide che le transizioni richiedono. La nostra forza sta nel *made in Italy*, un *brand* che è tra i primi al mondo, e su questo dobbiamo fare leva. (*Applausi*). Qualificare l'impresa significa qualificare il lavoro e la produzione. Il Governo deve favorire e incentivare i benefici di ogni singola azienda nei modi e nei tempi adeguati; servono regole certe ed efficaci oggi, in prospettiva futura.

Forza Italia sposa la cessione dei crediti anche per la riduzione dei costi dell'energia e del gas per le imprese, ma queste cessioni, analoghe a quelle del superbonus, vanno modificate perché possano essere efficaci. Va permessa la cessione ai clienti delle banche anche durante i primi passaggi, per evitare il collasso del sistema. Siamo in una fase in cui - lo ripetiamo - la misura messa in atto dal superbonus, che - come diciamo da tempo - doveva essere impostata diversamente, non può ora essere interrotta, pena il fallimento di centinaia e centinaia di imprese, con conseguenze occupazionali nefaste che non ci possiamo permettere. Sarà il prossimo decreto a determinare la proroga della scadenza del SAL al 30 giugno e in questo prossimo decreto dovrà esserci anche, inevitabilmente, l'aggiornamento finalmente definitivo e adeguato dei passaggi della cessione del credito.

Stiamo vivendo una pagina della nostra storia che sta mettendo a dura prova famiglie e imprese. Mai come in questo momento i partiti devono mettere da parte i propri colori e ragionare sulla soluzione più appropriata per le necessità che incombono. Il mondo del lavoro invoca aiuto; c'è bisogno di flessibilità. L'esempio emerso in questi giorni riguarda l'allarme del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali. Forza Italia ha da sempre la propria ricetta: rivedere il reddito di cittadinanza e introdurre i *voucher*. (*Applausi*). Dobbiamo invertire la visione imposta fino a oggi da una parte politica, in cui la cultura dell'assistenzialismo prevarica fino a sostituire quella del lavoro. Non è ammissibile che le imprese siano messe in difficoltà anche per la mancanza di personale, nonostante la vasta disoccupazione, soprattutto in certe fasce della popolazione. (*Applausi*). Su questo il Governo e la maggioranza, che ricordo essere ampia per risolvere le emergenze del Paese - e se questa non è un'emergenza, cos'è? - si devono attivare per promuovere misure volte a valorizzare la cultura del lavoro - da una parte - e i lavoratori - dall'altra - con misure che tengano conto delle difficoltà delle imprese nell'offrire lavori continuativi, ma anche e soprattutto con misure strutturali come la diminuzione del cuneo fiscale per aumentare le retribuzioni salariali dei lavoratori, perché è così che si devono aumentare i salari e perché così si dà più potere d'acquisto a tutti, famiglie e lavoratori. (*Applausi*).

Durante la fase più difficile della pandemia ricorreva il *refrain*: ci si salva tutti o non si salva nessuno; non lo dobbiamo dimenticare nemmeno in questa nuova emergenza, dove famiglie, mondo dell'associazionismo,

dell'impresa, dello sport, della cultura, della scuola, vanno tutti sostenuti senza tralasciare nessuno. Allo stesso modo, l'Unione europea, che, in occasione della pandemia, ha finalmente reagito secondo lo spirito europeo di comunità, restituendoci una visione di essa diversa, univoca, più forte, ora deve continuare a dare risposte adeguate a beneficio di ogni singolo Paese, non solo per l'immediato, ma anche in prospettiva di futuri nuovi scenari geopolitici che si stanno delineando.

Le necessità impellenti riguardano la revisione non più rinviabile del Patto di stabilità, adeguandone i meccanismi alle nuove realtà, l'imposizione di un tetto al prezzo del gas, il rinnovo degli aiuti di Stato, e anche la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in considerazione dei mutati scenari internazionali, perché il PNRR, nelle complessità e criticità del contesto attuale, rappresenta l'opportunità che può davvero fungere da sostegno e da bussola anche per superare le difficoltà contingenti.

Il nostro Paese, cui ora viene riconosciuto il ruolo centrale che merita, deve continuare a consolidare relazioni sia in Europa sia a livello internazionale, come ha fatto ad oggi chiudendo importanti accordi per l'approvvigionamento del gas, con l'obiettivo di renderci autonomi e di creare nuovi *asset* strategici per i nostri mercati, anche rispetto alle ultime preoccupanti notizie giunte dall'Ucraina in merito alla riduzione di un terzo del flusso di gas.

Pertanto, certi dell'autorevolezza con cui il nostro Paese sta affrontando le sfide di oggi in ottica futura, Forza Italia rinnova la fiducia al Governo Draghi. (*Applausi*).

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le chiedo il permesso di depositare la mia dichiarazione di voto - che comunque sarà favorevole - in forma scritta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

GAUDIANO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, in attesa che arrivi il collega Dell'Olio, chiedo una sospensione dei lavori di pochi minuti

PRESIDENTE. Senatrice, vedo il senatore entrare ora in Aula.

DELL'OLIO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi siamo in quest'Aula per discutere e approvare il decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Presidente, c'è un po' troppo brusio in Aula.

PRESIDENTE. Senatore, ritengo che ci siano le condizioni per poter proseguire. Prego.

DELL'OLIO (*M5S*). In questi ultimi due anni, tutti i decreti-legge che sono stati convertiti fanno parte di un percorso di sostegno e di supporto alle imprese e ai cittadini.

In questo decreto-legge, anche se nel titolo troviamo la parola «ucraina», non si parla della guerra: si parla in due o tre articoli del supporto alle persone che stanno arrivando in Italia e per il resto si interviene per supportare aziende e imprese ed è la ragione per cui, giornalmisticamente, il provvedimento viene definito decreto taglia prezzi. Queste misure fanno dunque parte di un processo in prospettiva, partito con il decreto sostegni *ter* e proseguito con il decreto energia, che è stato approvato, con il decreto accise, le cui misure sono poi entrate all'interno del provvedimento in esame, e con il decreto-legge aiuti, che uscirà a giorni. Si interviene quindi su tante problematiche riguardanti i cittadini e le imprese. Facciamo qualche esempio: si interviene sulle accise per l'acquisto di carburante e di gas, si interviene con un *bonus* da parte dei datori di lavoro privati per il carburante e con un credito per le imprese per acquistare energia e gas, si interviene sul credito d'imposta per le aziende energivore e gasivore, sulla rateizzazione delle bollette, sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, incrementando i *bonus* per le famiglie, con il *bonus* sociale elettricità e gas, e con tutta una serie di altre misure riguardanti l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo.

Sebbene il provvedimento in esame sia stato emanato una cinquantina di giorni fa, esso è stato in parte superato dal decreto aiuti, perché le agevolazioni per le imprese energivore sono state aumentate nell'ambito di tale provvedimento e la stessa cosa succede per quanto riguarda la misura della riduzione delle accise su benzina e gasolio. Questo modo di operare, da un po' di anni a questa parte, con una sovrapproduzione di decreti-legge, è un *modus operandi* normale, se vogliamo, tenendo conto anche del fatto che stiamo uscendo dall'epidemia da Covid-19, ma non ne siamo ancora del tutto fuori, e che abbiamo una guerra a 1.600 chilometri di distanza. Tutto ciò, però, ci fa comprendere anche quanto sia nitida l'impronta del MoVimento 5 Stelle, sia all'interno del decreto-legge in esame sia nei successivi, perché parte degli emendamenti che abbiamo presentato in questa sede sono già all'interno del decreto-legge aiuti che arriverà e questo ci fa piacere. Facciamo qualche esempio: il passaggio al 30 settembre della scadenza per eseguire il 30 per cento dei lavori con il superbonus per le abitazioni unifamiliari o la possibilità per le aziende di credito di cedere il credito ai propri

correntisti, direttamente e senza aspettare le quattro cessioni, cosa che avevamo già chiesto all'interno del decreto sostegni *ter*, che è stata inserita nel decreto energia e adesso è stata corretta, dopo una serie di confronti con il Governo. Pensiamo anche all'aumento del credito di imposta per le imprese energivore, al passaggio della tassazione dal 10 per cento al 25 per cento degli extra-profitti, tramite il decreto-legge accise, che entra nel decreto aiuti, o anche alla proroga del blocco delle accise sui carburanti. Tutte queste erano proposte emendative del MoVimento 5 Stelle, che sono entrate nel decreto-legge aiuti e quindi non sono state approvate all'interno del decreto-legge in esame. Come MoVimento 5 Stelle possiamo dunque ritenerci soddisfatti, perché si tratta di vittorie per i cittadini: a noi interessa che siano fatte cose buone per l'Italia e per i cittadini e poco importa se siano fatte o meno grazie a degli emendamenti. Ciò non toglie che siamo anche soddisfatti per alcuni emendamenti che sono stati approvati nel decreto-legge in esame e vorrei citarne tre in particolare. In primo luogo c'è la norma che permette di aumentare il livello di produzione di energia per le aziende da biogas agricolo: in questa maniera possiamo aumentare, a costo zero per lo Stato, il livello di produzione, fino a circa 600 milioni di metri cubi. Si tratta di un aumento del 20 per cento, senza intervenire sui costi per lo Stato e per i contribuenti. Ciò significa ridurre l'approvvigionamento dall'estero e anche ridurre l'utilizzo di fonti fossili.

Un altro emendamento che voglio citare è quello che permette di installare impianti di energia rinnovabile all'interno delle aree di prospetto di alcune zone industriali, la cui distanza viene portata da 300 a 500 metri, e da 150 a 300 metri per le aree adiacenti alla rete autostradale: è poca cosa, se vogliamo, ma questo significa per le imprese poter installare impianti di energia rinnovabile, avendo a disposizione energia a basso costo e *in loco*.

L'ultimo emendamento che mi preme richiamare è quello sulla normativa del *golden power*. Per chi non lo sa e per chi ci ascolta parliamo di quella misura che permette ai governi di intervenire in caso di cessione di una infrastruttura o di una società strategica per lo Stato. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 stelle, a prima firma del senatore Cioffi, la normativa del *golden power* è stata estesa, anche a livello di concessioni, per i trasporti, le comunicazioni e l'energia, in particolare per l'idroelettrico. Ricordiamo che era nata per le opere di grande derivazione idroelettrica ed è fondamentale, in questa fase di cambiamenti, per dare supporto allo Stato per avere il polso della situazione.

Tutti questi emendamenti - tengo a ribadirlo - sono a costo zero per lo Stato e per i contribuenti e questo non perché non dobbiamo spendere, perché noi siamo per una politica espansiva, ma non c'erano margini di spesa in questo decreto. Ricordiamo che per noi il debito, se è debito buono, può e deve essere fatto, perché aiuta a far crescere lo Stato.

C'è un ultimo punto su cui vorrei intervenire, Presidente, interessante e preoccupante allo stesso tempo. Nel decreto-legge, agli articoli 3, 4 e 9, il Governo ha inserito la possibilità per le imprese energivore e gasivore di cedere i crediti d'imposta, sostanzialmente allineando la normativa a quella che aveva proposto il MoVimento 5 Stelle per i *bonus* edilizi. Quindi, il Governo introduce all'interno del decreto-legge, nel testo base, un qualcosa che

riconosce di fatto che la misura che il MoVimento 5 Stelle era determinato a creare con il superbonus va bene: questo è positivo, ma l'aspetto preoccupante che non capisco è perché il Governo finora abbia contrastato questa misura. Non capisco perché il Governo debba andare in Europa a dire che è una misura che non funziona, quando c'è anche una lettera della presidente von der Leyen che dice che è una misura importante e interessante, per poi inserire all'interno del testo base la stessa misura, che nasce da quel principio di credibilità di credito d'imposta che ha portato avanti il MoVimento 5 Stelle. Posso solo augurarmi che sia una presa di coscienza del fatto che è un meccanismo che serve e mi auguro a questo punto che il Governo voglia fare quel passo ulteriore che serve al Paese, cioè indicare alle aziende di credito di supportare le aziende edilizie, continuare a comprare i crediti che esistono sul mercato e magari anche spingere Poste italiane, che oggi ha deciso di comprare solamente dai cittadini privati, a comprare anche dalle imprese, in modo da liberare lo *stock* esistente di crediti di imposta in possesso delle aziende di credito e permettere loro di intervenire sul mercato, perché il mercato dell'edilizia non va fermato.

A tal proposito, ricordo che noi ci andiamo a vantare in Europa dell'aumento del 6,6 per cento del PIL nel 2021; è bene sapere che questo aumento, per l'1 per cento di quel 6,6 per cento, è merito del settore edilizio. Stiamo dicendo che il 15 per cento di quell'incremento è dato dal settore edilizio, che è rinato con questa misura. Questo è importante, perché è stato fatto senza consumo di suolo. Il mercato edilizio è ripartito e adesso ha necessità di non fermarsi.

Chiudo, Presidente, con un'ultima dichiarazione: in questo, come in tutti i decreti legge, ci sono luci e ombre. Per alcuni Gruppi politici è scritto bene, per altri male; alcune parti vanno bene per uno, oppure si correggono in fase di emendamenti parlamentari. Abbiamo visto che questo decreto è già in parte superato dal decreto aiuti, ciò nonostante è un provvedimento importante per i cittadini e per le imprese.

È per questo che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, in terra americana Mario Draghi ha raccontato un'altra falsa verità. «Putin pensava di dividerci, ma ha fallito», ha dichiarato; non è che Putin pensava di dividerci, siamo noi ad essere divisi e il motivo è fin troppo ovvio: *pecunia non olet*.

L'Europa è divisa perché i governi seri pensano agli interessi delle proprie economie nazionali, se non hanno banchieri di Goldman Sachs imposti dall'esterno a guidare lo Stato.

È sempre più chiaro che l'Europa è un progetto che non potrà reggere a lungo e che l'Italia farebbe bene a pensare alla propria sovranità e a come uscirne. Vi dirò una verità che non vi piace: Putin ha tessuto una trama di

relazioni industriali, giocando al meglio le proprie carte di *player* energetico. Siamo stati noi tutti ad accettare le condizioni del gioco e la natura del giocatore e ora non vogliamo pagare il conto del gioco e ci accucciamo, ancora più deboli, nel cortile della Casa Bianca. (*Applausi*). Draghi è qui per questo ed è qui con l'aureola che i partiti sovranisti gli hanno messo in testa in alleanza con il PD. In Germania finora sono stati più coperti, sono settimane che il Cancelliere tedesco, in accordo con industriali e sindacati, avverte che non faranno a meno del gas russo e che non avranno problemi a pagare in rubli. Solo in Italia la maggioranza ed il Governo hanno continuato a raccontare bugie ai cittadini su miracolosi accordi. Nel frattempo, le nostre aziende aprivano conti correnti per pagare in rubli, perché un conto è la propaganda e un altro è il *business*.

La sudditanza del Governo Draghi verso Biden è totale; del resto, lo stesso Presidente americano non ne fa mistero: dobbiamo affrancare l'Italia dalla dipendenza dall'energia russa. Ma chi comanda a Palazzo Chigi? Biden o Draghi? Biden attraverso Draghi, è ovvio. Sotto lo sguardo del Governo, stiamo chiudendo accordi per essere ancora più dipendenti dalle compagnie americane. Dopo i vaccini di Big Pharma, ora il gas liquido e a breve scopriremo quanti soldi nostri finiranno per comprare armi e apparecchiature *made in USA*.

Il 15 aprile Di Maio twittava: «Non possiamo sottostare al ricatto del pagamento del gas in rubli». Ora che pagheranno in rubli, potrebbe anche tornare a vendere bibite allo stadio in euro e si potrebbe portare dietro il camaleontico Conte, che si dice d'accordo con il professor Orsini e poi fa fuori Petrocelli, che è perfino più moderato del professore eretico.

A proposito di scelte inspiegabili, noi diamo armi all'Ucraina e loro ci chiudono il gas. Complimenti! Italexit voterà no a questo decreto e all'ennesimo non democratico voto di fiducia.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), avverto che il senatore Crucioli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 del Regolamento, che la data di discussione della mozione 1-00486 a sua prima firma venga stabilita dal Senato. In tal caso, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

Il testo della mozione è in distribuzione.

Chiedo al senatore Crucioli se intende intervenire.

CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, intendo intervenire sia per illustrare succintamente la mozione, sia per spiegare i motivi d'urgenza della stessa.

Per quanto riguarda il contenuto, con questa mozione chiediamo che il Parlamento si esprima su alcuni temi fondamentali, direi di vitale importanza: il primo è che il Parlamento promuova subito una conferenza di pace qui a Roma o in altra città; il secondo è lo stop all'invio di armi di qualunque tipologia sul suolo ucraino; il terzo è evitare un allargamento della NATO ad altri Paesi che potrebbe provocare ulteriori reazioni della Federazione

Russa; il quinto è indicare al Governo lo stop dell'aumento delle spese in armamenti per i prossimi anni.

Quanto ai motivi dell'urgenza, vi chiediamo di calendarizzarla già oggi pomeriggio o domani. Anche coloro che hanno votato in prima battuta per l'invio di armi in Ucraina - e noi non siamo tra quelli - in un momento in cui ritenevano fosse doveroso, poiché era in corso l'assedio di Kiev e quindi si inviavano determinate armi per fermare l'avanzata russa, oggi potrebbero non essere d'accordo sull'invio di armamenti; armamenti che invece sono di lunga gittata, possono colpire - come alcuni membri della NATO hanno dichiarato di voler fare - le basi missilistiche sul suolo russo e quindi potrebbero portare a un'*escalation*, ad una terza guerra mondiale e anche ad una guerra nucleare.

È nel vostro stesso interesse, nell'interesse dei partiti, i cui *leader* almeno a parole hanno dichiarato di non voler inviare ulteriori tipi di armamenti di più lunga gittata, e soprattutto in funzione del fatto che il Parlamento non ha chiesto di svolgere una discussione e votare un'indicazione al Governo il 19 maggio dopo l'informativa del presidente Draghi - si è lasciato così il Senato privo di qualunque possibilità di discussione e di voto su questi temi cruciali - e ancora di più nel caso in cui, come detto, il 19 maggio non ci saranno discussione e voto, riteniamo necessario prendere una posizione in maniera ufficiale e formale di fronte al Paese.

Noi vi chiediamo adesso con questo voto non di esprimervi sul contenuto della mozione, ma di calendarizzarla per poterla discutere oggi pomeriggio o domani, riprendendo così in mano quelle prerogative parlamentari su un tema fondamentale, di vita o di morte, come quello che la storia ci impone oggi, relativo alla posizione dell'Italia, di neutralità o cobelligeranza, in guerra.

Ecco perché vi chiedo particolare attenzione nell'alzare o meno la mano, perché è un voto che potrebbe cambiare dall'Italia le sorti di una vicenda pericolosa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Indico pertanto la votazione per alzata di mano della proposta avanzata dal senatore Crucoli.

Non è approvata.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la vo-

tazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emisfero e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Pagano).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pagano.

PISANI Giuseppe, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 15,08 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

| | |
|-------------------|-----|
| Senatori presenti | 211 |
| Senatori votanti | 210 |
| Maggioranza | 105 |
| Favorevoli | 178 |
| Contrari | 31 |
| Astenuti | 1 |

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 21.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, so di essere monotono, intervenendo per l'ennesima volta in quest'Aula sul problema dell'eccessiva presenza di fauna selvatica, in modo particolare di cinghiali. Nel corso di tutte le segnalazioni che ho avuto modo di fare in quest'Aula, a livello quasi di battuta ho avuto modo di dire che fra un po' arriveranno a mangiarsi anche i bambini.

Purtroppo ci siamo arrivati e non è una semplice battuta; l'altra sera a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, un adolescente, mentre giocava una partita di pallone in piazzetta, come si usa fare, è stato aggredito da un cinghiale ad un braccio e ad una mano. Poteva andare molto peggio se il cinghiale avesse proseguito nelle altre parti del corpo. Il ragazzo è stato operato d'urgenza al Policlinico di Bari e oggi non si sa se tornerà ad avere un normale uso del braccio e della mano.

Mi dispiace dover dire queste cose e dovermi arrabbiare per l'ennesima volta: sono state troppe le bocciature, anche formali, rispetto a proposte che sono state avanzate da parte nostra in quest'Aula per modificare la norma che consentirebbe di sfoitare il numero dei cinghiali nel nostro Paese a chi oggi è disposto a fare questo servizio civile (sto parlando cioè di chi è in possesso della licenza per poterli abbattere). Non si può però fare perché la cocciutaggine «animalara» di qualcuno che regna in una parte di quest'Aula lo ha impedito.

Addirittura qualche settimana fa un importante esponente del Movimento 5 Stelle in quest'Aula affermava che la caccia è una barbarie. Io oggi dico che la barbarie è il cinghiale che si mangia il bambino e la vergogna è stare dalla parte del cinghiale piuttosto che dalla parte del bambino. Vedo però che si vuole andare avanti ancora così. Urge allora deporre e seppellire questo animalismo estremista, modificare la legge n. 157 del 1992 per consentire di fare ciò che dicevo prima.

Qui lo dico e non vorrei che qualcuno avesse modo di interpretare male le mie parole: questo cinghiale ha anticipato il mestiere di un altro. Ciò che a breve purtroppo succederà nel nostro Paese a causa dell'eccessiva presenza di lupi, un numero esagerato rispetto a quello che il nostro Paese potrebbe contenere. Non è il comizio di un cacciatore che non ha alcun interesse, come non lo ha la categoria dei cacciatori, ad andare a sparare ai lupi.

MAUTONE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi vi sono due ricorrenze che ritengo importanti. La prima, la Giornata nazionale dell'infermiere. Desidero ringraziare la loro dedizione e la loro professiona-

lità, un fatto importante ed essenziale. Nella giornata che celebra il lavoro degli infermieri ribadiamo, come sempre abbiamo fatto, la loro centralità nel nostro sistema sanitario. Oggi è il giorno in cui diciamo grazie ancora una volta a tutti le infermiere e gli infermieri per il loro costante lavoro e la loro dedizione.

Signor Presidente, la seconda ricorrenza è la Giornata mondiale della fibromialgia. La giornata odierna vuole accendere i riflettori su una patologia considerata ancora purtroppo da tanti fantasma. La realtà è ben diversa. È una malattia ben definita e riconosciuta unanimemente dagli studiosi, che solo in Italia colpisce circa 2 milioni di persone, per la maggior parte donne. È una patologia cronica e invalidante che a tutt'oggi risulta di non facile diagnosi, che è essenzialmente di esclusione. Dolori cronici e persistenti a livello muscolare scheletrico, con possibili violente riacutizzazioni. Vi è un difficile percorso istituzionale e legislativo in corso, anche nella nostra Commissione Igiene e sanità, per giungere finalmente al giusto riconoscimento di questa malattia che a tuttora non è ancora inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Con il contributo di tutte le forze politiche si deve riuscire a completare il lungo *iter* ed i molteplici passaggi burocratici affinché questa malattia invisibile abbia il suo giusto riconoscimento normativo.

Il MoVimento 5 Stelle è presente e attento a dare luce e visibilità a chi, fragile, chiede rispetto. Tutti insieme possiamo e dobbiamo farcela; coloriamo e illuminiamo di viola le piazze delle nostre città. (*Applausi*).

LOMUTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (*M5S*). Signor Presidente, durante primi mesi della pandemia, mesi drammatici, il nostro sistema sanitario è stato messo a dura prova, soprattutto a livello regionale. Le Regioni hanno dovuto prendere delle decisioni in fretta, in pieno stato di emergenza. Molte di queste si sono rilevate giuste, altre un po' meno, alcune inconcepibili.

A tal riguardo, mi riferisco alla scelta di trasformare il presidio ospedaliero distrettuale (POD) del comune di Venosa, in provincia di Potenza, in Basilicata, in ospedale Covid-19. È una scelta ritenuta inconcepibile perché, per fare questo, sono stati smantellati reparti e ambulatori ritenuti da decenni vere e proprie eccellenze. Mi riferisco al nucleo Alzheimer, alla dialisi, alla radiologia e alla cardiologia.

Non si comprende questa decisione, dal momento che sul tavolo in quel momento c'erano opzioni ritenute molto più ragionevoli di questa scelta. Ben 18 sindaci dell'area del Vulture Alto Bradano hanno chiesto al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi di Forza Italia, di rivedere questa scelta, che fu congegnata dall'allora assessore alla sanità, Rocco Leone, famoso in questi giorni per la frase rivolta all'assessore regionale su particolari gargarismi per curare il mal di gola.

È anche curioso che in quel determinato periodo storico il Presidente della Commissione regionale sanità fosse un consigliere regionale, cittadino

del comune di Venosa, esponente della Lega. Questo per far intendere quanto la Lega difenda i propri territori. Non a caso ho citato quelle due forze politiche, alle quali aggiungo Fratelli d'Italia, che guidano l'amministrazione regionale della Basilicata e che non hanno avuto il benché minimo rispetto per chi deve sottoporsi a dialisi, per chi soffre di Alzheimer. Questi soggetti, posti di fronte a questo smantellamento, si sono trovati ad affrontare una vera e propria odissea, perdendo il loro punto di riferimento.

A nulla sono valse le interrogazioni del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Gianni Leggieri, e neanche le sue mozioni, approvate tra l'altro all'unanimità, forse beffardamente, dal Consiglio regionale. Noi siamo a fianco del sindaco di Venosa, Marianna Iovanni, in questa in questa battaglia.

Si è affievolita la crisi. Noi diciamo, da sempre e in tutti i luoghi, che dobbiamo incrementare la medicina territoriale, la medicina che sta più vicino al paziente. Noi non ci arrendiamo. Non presenterò un'interrogazione al ministro Speranza, perché la Costituzione dice che non c'è competenza del Ministero della salute in questo caso. Ribadiamo però la competenza della sanità regionale. Scriveremo al ministro Speranza una lettera aperta, per fare in modo che prenda coscienza della disastrosa situazione in cui versa la sanità lucana, non soltanto con riferimento al POD venosino, ma più in generale. È una lotta per tutti i cittadini, non soltanto di Venosa, ma di tutta l'area del Vulture Alto Bradano.

Signor Presidente, oggi è la Giornata mondiale della fibromialgia, ma anche degli infermieri, e, in conclusione, colgo l'occasione per ringraziare questa categoria per il prezioso lavoro che svolge. (*Applausi*).

DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, intervengo per portare all'attenzione del Senato, ma anche del Governo, una situazione a mio avviso preoccupante. Dal 1° giugno la compagnia aerea ITA Airways ha sottoscritto una commessa con Dnata Srl, una società di *catering*. Tutto legittimo, ma la prima compagnia italiana, la *ex* Alitalia (che era la compagnia nazionale di bandiera), prima affidava la gestione del *catering* ad un'altra azienda, la Gate Gourmet.

Quello che preoccupa è il mantenimento dei livelli occupazionali. Non vorremmo che questo passaggio da una compagnia all'altra, da un'azienda all'altra, comportasse la perdita di posti di lavoro, anche in vista dell'attenzione alla nuova stagione, con l'aumento dei voli. Non vorremmo che, mentre il traffico aereo aumenta, si perdessero posti di lavoro: sarebbe veramente una beffa.

Tra l'altro, sono preoccupato dal famoso decreto industria che, all'articolo 7, sterilizza e annulla la clausola sociale proprio per i dipendenti del trasporto aereo e dell'indotto. Sono veramente preoccupato. Noi vorremmo davvero che vi fosse una garanzia da parte della Commissione lavoro e del Ministro del lavoro, affinché questi lavoratori vengano tutelati. Parliamo di

2.000 persone. Sono solo voci, ma, poiché voce di popolo, voce di Dio, si vocifera in verità di 500 esuberi. Vi chiedo allora, gentilmente, di portare all'attenzione del Governo questa situazione.

Inoltre, rivolgo un saluto ai lavoratori del servizio di vigilanza privata delle acciaierie di Terni (AST), che rischiano il posto di lavoro. Anche a loro dedico questo mio breve intervento, che spero vada all'attenzione del Governo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 17 maggio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (*approvato dalla Camera dei deputati*) (2604)

II. Discussione del documento:

Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime (*Doc. XXII-bis, n. 8*)

La seduta è tolta (*ore 15,26*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e gli Allegati I e A, si rinvia all'Atto Senato 2564.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 21 aprile 2022 e all'Annesso I del 12 maggio 2022. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 432.

Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2564**

Signor Presidente, credo sia piuttosto difficile che all'approssimarsi di una campagna elettorale un politico si opponga a un provvedimento con cui il Governo rimette soldi nelle tasche degli elettori, o almeno prova a toglierne di meno, come avviene in questo decreto ad esempio con l'abbattimento delle accise sui carburanti. Credo anche impossibile che un parlamentare, di fronte a un qualsiasi provvedimento governativo, non dica che comunque si sarebbe dovuto o potuto fare di più, e la discussione generale che si è svolta, nell'evidenziare meriti e demeriti del provvedimento in esame, mi conferma in questa ovvia previsione.

Vista in questa luce, la mia dichiarazione di voto a favore del provvedimento è pleonastica, come sarebbero pleonastiche ulteriori sottolineature di quanto i miei onorevoli colleghi hanno enumerato in discussione generale, come è, infine, pleonastico che io lo faccia notare.

Mi limito ad aggiungere che forse la mia dichiarazione di voto rischierebbe di essere inopportuna.

Oggi è il centotrentunesimo giorno del 2022 e stiamo per votare la fiducia sul decreto-legge ventuno. Dividere 131 per 21 è operazione troppo complessa per l'attenzione che l'Aula potrebbe dedicarle. Mi limito quindi a ricordare che secondo un autorevole docente di diritto costituzionale questo Governo ha posto una questione di fiducia in media ogni nove giorni. La mia riflessione è molto semplice: se un Governo che gode di un supporto parlamentare vicino al 90 per cento pone la questione di fiducia ogni nove giorni forse esso è infastidito o impaurito dal dibattito parlamentare, e in ogni caso nei fatti, oggettivamente, lo sopprime (qui e in Commissione), indipendentemente dal fatto che soggettivamente ambisca o meno a sopprimerlo. Certo, si può anche argomentare che questa soppressione è il risultato in qualche modo oggettivo del coesistere di due elementi: uno istituzionale, il bicameralismo, e uno di prassi legislativa, l'abuso della decretazione d'urgenza contro cui a più riprese si è pronunciato, ahimè inascoltato, il Presidente Mattarella. I sessanta giorni per la conversione, in presenza di decreti *omnibus* e di regolamenti parlamentari figli di altre epoche conducono *naturaliter* a questo esito subottimale per la democrazia, o almeno per la sua rappresentazione.

Tuttavia, la forza politica in cui mi onoro di militare può rivendicare di aver più volte chiesto invano l'attenzione del Governo, sui temi più disparati, restando sempre inascoltata. Lo abbiamo visto succedere con le vicende del Monte dei Paschi, di cui già ad agosto 2021 avevamo prefigurato l'inevitabile esito (inascoltati); lo abbiamo visto con la gestione della pandemia, di cui oggi fonti di stampa cominciano a rivelarci le criticità, a mano a mano che i dati ufficiali vengono pubblicati, e si può quindi valutare quanto sia costato non tener conto di quel principio di precauzione articolato su una seria analisi costi/benefici, da noi più volte invocata (inascoltati), e non aver

adottato un approccio articolato su più presidi, non solo profilattici ma anche terapeutici, come da noi chiesto anche in sedi parlamentari con formali atti d'indirizzo (inascoltati).

Questa breve disamina spiega perché ho chiesto di depositare, senza leggerlo in Aula, il testo di questa dichiarazione di voto. Non è certo questo il tempo delle polemiche: è il tempo della responsabilità. Sarà però il caso che prima o poi ci si interroghi su quanto continue forzature della prassi contribuiscano all'efficacia dell'azione di Governo, e su quanto invece una maggiore ponderatezza potrebbe portare a decisioni meno effimere. Nell'attesa che altri aprano questo dibattito, annuncio il nostro voto favorevole.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| <u>1</u> | Fid. | DDL n.2564. Votazione questione di fiducia41 | 211 | 210 | 001 | 178 | 031 | 105 | APPR. |

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|--------------------------------|----------|
| Abate Rosa Silvana | C |
| Accoto Rossella | F |
| Agostinelli Donatella | F |
| Aimi Enrico | F |
| Airola Alberto | M |
| Alberti Casellati Maria Elisab | |
| Alderisi Francesca | M |
| Alessandrini Valeria | F |
| Alfieri Alessandro | |
| Anastasi Cristiano | F |
| Angrisani Luisa | C |
| Arrigoni Paolo | F |
| Astorre Bruno | F |
| Auddino Giuseppe | M |
| Augussori Luigi | M |
| Bagnai Alberto | F |
| Balboni Alberto | M |
| Barachini Alberto | F |
| Barbaro Claudio | C |
| Barboni Antonio | |
| Battistoni Francesco | M |
| Bellanova Teresa | M |
| Berardi Roberto | |
| Bergesio Giorgio Maria | F |
| Bernini Anna Maria | F |
| Berutti Massimo Vittorio | F |
| Biasotti Sandro Mario | |
| Binetti Paola | F |
| Bini Caterina | F |
| Biti Caterina | F |
| Boccardi Michele | F |
| Boldrini Paola | F |
| Bongiorno Giulia | M |
| Bonifazi Francesco | F |
| Bonino Emma | |
| Borghesi Stefano | F |
| Borgonzoni Lucia | M |
| Bossi Simone | F |
| Bossi Umberto | M |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|--------------------------------|----------|
| Bottici Laura | M |
| Botto Elena | M |
| Bressa Gianclaudio | M |
| Briziarelli Luca | M |
| Bruzzozone Francesco | F |
| Buccarella Maurizio | F |
| Calandrini Nicola | C |
| Calderoli Roberto | F |
| Caliendo Giacomo | |
| Caligiuri Fulvia Michela | F |
| Campagna Antonella | M |
| Campari Maurizio | M |
| Candiani Stefano | F |
| Candura Massimo | F |
| Cangini Andrea | F |
| Cantù Maria Cristina | F |
| Carbone Vincenzo | F |
| Casini Pier Ferdinando | F |
| Casolati Marzia | F |
| Castaldi Gianluca | F |
| Castellone Maria Domenica | F |
| Castiello Francesco | M |
| Catalfo Nunzia | F |
| Cattaneo Elena | M |
| Causin Andrea | F |
| Centinaio Gian Marco | M |
| Cerno Tommaso | M |
| Cesaro Luigi | |
| Ciampolillo Alfonso | |
| Cioffi Andrea | F |
| Ciriani Luca | |
| Cirinnà Monica | F |
| Collina Stefano | F |
| Coltorti Mauro | |
| Comincini Eugenio Alberto | F |
| Conzatti Donatella | M |
| Corbetta Gianmarco | F |
| Corrado Margherita | C |
| Corti Stefano | F |
| Craxi Stefania Gabriella A. | |
| Crimi Vito Claudio | F |
| Croatti Marco | F |
| Crucioli Mattia | C |
| Cucca Giuseppe Luigi Salvatore | F |
| Dal Mas Franco | |
| D'Alfonso Luciano | F |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|-------------------------------|----------|
| Damiani Dario | M |
| D'Angelo Grazia | |
| D'Arienzo Vincenzo | F |
| De Angelis Fausto | F |
| De Bertoldi Andrea | C |
| De Bonis Saverio | F |
| De Carlo Luca | C |
| De Falco Gregorio | A |
| De Lucia Danila | F |
| De Petris Loredana | F |
| De Poli Antonio | F |
| De Siano Domenico | F |
| De Vecchis William | C |
| Dell'Olio Gianmauro | F |
| Dessi Emanuele | C |
| Di Girolamo Gabriella | F |
| Di Marzio Luigi | M |
| Di Micco Fabio | |
| Di Nicola Primo | M |
| Di Piazza Stanislao | F |
| Donno Daniela | M |
| Doria Carlo | F |
| Drago Tiziana Carmela Rosaria | |
| Durnwalder Meinhard | F |
| Endrizzi Giovanni | |
| Errani Vasco | F |
| Evangelista Elvira Lucia | F |
| Faggi Antonella | M |
| Fantetti Raffaele | F |
| Faraone Davide | F |
| Fattori Elena | C |
| Fazzolari Giovanbattista | C |
| Fazzone Claudio | M |
| Fede Giorgio | F |
| Fedeli Valeria | F |
| Fenu Emiliano | F |
| Ferrara Gianluca | F |
| Ferrari Alan | F |
| Ferrazzi Andrea | F |
| Ferrero Roberta | F |
| Ferro Giuseppe Massimo | M |
| Floridia Barbara | M |
| Floris Emilio | |
| Fregolent Sonia | F |
| Fusco Umberto | F |
| Galliani Adriano | M |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|-------------------------------|----------|
| Gallicchio Agnese | F |
| Gallone Maria Alessandra | F |
| Garavini Laura | F |
| Garnero Santanchè. Daniela | M |
| Garruti Vincenzo | F |
| Gasparri Maurizio | F |
| Gaudio Felicia | F |
| Ghedini Niccolò | M |
| Giacobbe Francesco | F |
| Giammanco Gabriella | F |
| Giannuzzi Silvana | C |
| Giarrusso Mario Michele | C |
| Ginetti Nadia | |
| Giro Francesco Maria | |
| Giroto Gianni Pietro | |
| Granato Bianca Laura | C |
| Grassi Ugo | M |
| Grasso Pietro | F |
| Grimani Leonardo | F |
| Guidolin Barbara | F |
| Iannone Antonio | C |
| Iori Vanna | F |
| Iwobi Tony Chike | F |
| La Mura Virginia | C |
| La Pietra Patrizio Giacomo | C |
| La Russa Ignazio Benito Maria | C |
| L'Abbate Pasqua | F |
| Laforgia Francesco | F |
| Laniece Albert | M |
| Lannutti Elio | C |
| Lanzi Gabriele | F |
| Laus Mauro Antonio Donato | M |
| Leone Cinzia | F |
| Lezzi Barbara | C |
| Licheri Ettore Antonio | F |
| Lomuti Arnaldo | F |
| Lonardo Alessandrina | |
| Lorefice Pietro | F |
| Lucidi Stefano | |
| Lunesu Michelina | F |
| Lupo Giulia | M |
| Maffoni Gianpietro | M |
| Magorno Ernesto | M |
| Maiorino Alessandra | F |
| Malan Lucio | C |
| Mallegni Massimo | F |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|-----------------------------|----------|
| Malpezzi Simona Flavia | F |
| Manca Daniele | F |
| Mangialavori Giuseppe T. V. | |
| Mantero Matteo | |
| Mantovani Maria Laura | F |
| Marcucci Andrea | F |
| Margiotta Salvatore | |
| Marilotti Giovanni | M |
| Marin Raffaella Fiormaria | F |
| Marinello Gaspare Antonio | M |
| Marino Mauro Maria | F |
| Martelli Carlo | C |
| Marti Roberto | F |
| Masini Barbara | F |
| Matrisciano Mariassunta | F |
| Mautone Raffaele | F |
| Merlo Ricardo Antonio | M |
| Messina Alfredo | F |
| Messina Assunta Carmela | F |
| Mininno Cataldo | |
| Mirabelli Franco | M |
| Misiani Antonio | F |
| Modena Fiammetta | F |
| Moles Rocco Giuseppe | F |
| Mollame Francesco | F |
| Montani Enrico | F |
| Montevecchi Michela | F |
| Monti Mario | M |
| Moronese Vilma | C |
| Morra Nicola | |
| Nannicini Tommaso | F |
| Napolitano Giorgio | M |
| Nastri Gaetano | |
| Naturale Gisella | F |
| Nencini Riccardo | F |
| Nisini Tiziana | F |
| Nocerino Simona Nunzia | M |
| Nugnes Paola | M |
| Ortis Fabrizio | |
| Ostellari Andrea | F |
| Pacifico Marinella | F |
| Pagano Nazario | F |
| Papatheu Urania Giulia R. | F |
| Paragone Gianluigi | C |
| Parente Annamaria | F |
| Paroli Adriano | M |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|----------------------------|----------|
| Parrini Dario | F |
| Patuanelli Stefano | M |
| Pavanelli Emma | F |
| Pazzaglini Giuliano | F |
| Pellegrini Emanuele | F |
| Pellegrini Marco | F |
| Pepe Pasquale | F |
| Pergreffi Simona | F |
| Perilli Gianluca | F |
| Perosino Marco | |
| Pesco Daniele | F |
| Petrenga Giovanna | C |
| Petrocelli Vito Rosario | |
| Pianasso Cesare | F |
| Piano Renzo | |
| Piarulli Angela Anna Bruna | F |
| Pichetto Fratin Gilberto | F |
| Pillon Simone | F |
| Pinotti Roberta | M |
| Pirovano Daisy | F |
| Pirro Elisa | F |
| Pisani Giuseppe | F |
| Pisani Pietro | F |
| Pittella Giovanni Saverio | |
| Pittoni Mario | F |
| Pizzol Nadia | F |
| Porta Fabio | M |
| Presutto Vincenzo | F |
| Pucciarelli Stefania | M |
| Puglia Sergio | F |
| Quagliariello Gaetano | F |
| Quarto Ruggiero | M |
| Rampi Roberto | M |
| Rauti Isabella | C |
| Renzi Matteo | |
| Riccardi Alessandra | F |
| Ricciardi Sabrina | F |
| Richetti Matteo | F |
| Ripamonti Paolo | F |
| Rivolta Erica | M |
| Rizzotti Maria | F |
| Rojc Tatjana | F |
| Romagnoli Sergio | M |
| Romani Paolo | F |
| Romano Iunio Valerio | M |
| Romeo Massimiliano | F |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | I |
|------------------------------|----------|
| Ronzulli Licia | M |
| Rossi Mariarosaria | |
| Rossomando Anna | P |
| Rubbia Carlo | |
| Rufa Gianfranco | F |
| Ruotolo Alessandro | F |
| Ruspanini Massimo | C |
| Russo Loredana | M |
| Saccone Antonio | F |
| Salvini Matteo | |
| Santangelo Vincenzo | M |
| Santillo Agostino | F |
| Saponara Maria | F |
| Sbrana Rosellina | C |
| Sbrollini Daniela | F |
| Schifani Renato | M |
| Sciascia Salvatore | M |
| Segre Liliana | M |
| Serafini Giancarlo | F |
| Siclari Marco | M |
| Sileri Pierpaolo | M |
| Siri Armando | |
| Stabile Laura | F |
| Stefani Erika | M |
| Stefano Dario | F |
| Steger Dieter | F |
| Sudano Valeria Carmela Maria | |
| Taricco Giacomino | F |
| Taverna Paola | F |
| Testor Elena | F |
| Tiraboschi Maria Virginia | F |
| Toffanin Roberta | F |
| Toninelli Danilo | F |
| Tosato Paolo | M |
| Totaro Achille | C |
| Trentacoste Fabrizio | F |
| Turco Mario | M |
| Unterberger Juliane | |
| Urraro Francesco | F |
| Urso Adolfo | M |
| Vaccaro Sergio | F |
| Valente Valeria | F |
| Vallardi Gianpaolo | F |
| Vanin Orietta | M |
| Vattuone Vito | F |
| Verducci Francesco | F |

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

| Nominativo | 1 |
|--------------------|----------|
| Vescovi Manuel | F |
| Vitali Luigi | F |
| Vono Gelsomina | F |
| Zaffini Francesco | C |
| Zanda Luigi Enrico | F |
| Zuliani Cristiano | F |

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Augussori, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Campari, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Damiani, De Poli, Di Marzio, Donno, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Ghedini, Grassi, Laniece, Laus, Lupo, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Tosato, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Nugnes Paola

Disposizioni sui beni comuni e sulla revisione dell'assetto proprietario. Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo I, del Libro III del Codice Civile. Modifica agli articoli 11, 834 e 948 del Codice civile (2610) (presentato in data 12/05/2022);

senatori Montevocchi Michela, De Lucia Danila, Vanin Orietta, Campagna Antonella, Castaldi Gianluca, Croatti Marco, Mantovani Maria Laura, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio

Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori (2611) (presentato in data 12/05/2022);

senatori Giammanco Gabriella, Sbroliani Daniela, Grasso Pietro, Rizzotti Maria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Siclari Marco, Barboni Antonio, Calligiuri Fulvia Michela, Perosino Marco, Cesaro Luigi, Lunesu Michelina, Lonardo Alessandrina, Binetti Paola, Serafini Giancarlo, Lanzi Gabriele, Mininno Cataldo, Croatti Marco, De Bonis Saverio
Disposizioni in materia di riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante (2612) (presentato in data 12/05/2022).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente*

Sen. Grasso Pietro

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2119)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 12/05/2022).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2022, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 28 aprile 2022, causa C-642/20, Caruter Srl contro SRR Messina Provincia ScPA e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 63 - Affidamento da parte di un raggruppamento di operatori economici sulle capacità di altri soggetti - Possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un partecipante a tale raggruppamento - Normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (*Doc. XIX, n. 150*) - alla 2ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Nona sezione) del 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21, KW e SG contro Provincia autonoma di Bolzano. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano. Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche - Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica - Autorizzazione della Commissione europea - Scadenza (*Doc. XIX, n. 151*) - alla 2ª, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 7 aprile 2022, causa C-236/20, PG contro Ministero della giustizia e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna. Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 4 - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Giudici di pace e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite (*Doc. XIX, n. 152*) - alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 188 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alla 9ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione recante orientamenti per l'attuazione della decisione (UE) 2022/333 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa, e per il sistema generale di rilascio dei visti ai cittadini russi (C(2022) 3084 definitivo), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione COVID-19 – Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future (COM(2022) 190 definitivo), alla 12ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoidicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1ª Commissione permanente:

sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (*Doc. VII, n. 151*) - alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 114 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (*Doc. VII, n. 152*) - alla 2ª, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 555*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 11 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022) 187 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kuwait, Qatar) (COM(2022) 189 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 14ª.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Verducci ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00485 del senatore Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07007 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

MANTOVANI, MONTEVECCHI, DONNO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, RICCIARDI, PIRRO, PRESUTTO, CROATTI, GALLICCHIO - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

l'articolo 4 del decreto dipartimentale n. 252 del 31 gennaio 2022, che ha riaperto i termini di partecipazione al concorso S.T.E.M. 2022, ovvero alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rimanda, per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni nonché alla valutazione dei titoli, agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;

l'art. 3, comma 7, del citato decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 prevede che, durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere e strumenti di calcolo idonei alla memorizzazione, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti;

rispetto al concorso ordinario per le classi S.T.E.M. (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) espletato nei giorni scorsi (3, 4 e 5 maggio 2022) per l'assunzione di personale docente nelle scuole secondarie, i maggiori quotidiani di settore riportano le denunce, le preoccupazioni e le proteste dei candidati in merito alla citata decisione del Ministero dell'istruzione, rilanciata anche dagli Uffici scolastici regionali, di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, durante la prova scritta;

molteplici, infatti, sono state le richieste di chiarimento formulate dai candidati agli Uffici scolastici regionali in prossimità dell'espletamento del concorso;

la risposta ministeriale, di cui a parere degli interroganti è difficile comprendere le ragioni, è stata riportata dai vari Uffici scolastici regionali nei seguenti termini: "la Commissione nazionale, nominata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, ha reso noto che i quesiti, oggetto delle prove, sono stati redatti in modo tale da non rendere necessario il loro utilizzo" ("orizzontescuola", 29 aprile 2022);

considerato che:

nelle sessioni precedenti del concorso, in diverse sedi, è stato, tuttavia, consentito ai candidati l'utilizzo di carta e penna con una conseguente disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere di tali strumenti;

equiparare le materie S.T.E.M. a tutte le altre, a parere degli interroganti, risulta inverosimile, posto che si tratta di quesiti tecnici, matematici e scientifici per i quali schemi, rappresentazioni, disegni, calcoli, sono di fondamentale importanza per la creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano poi alla soluzione;

tale disposizione risulterebbe comprensibile per le classi di concorso in cui bisogna affidarsi al solo uso della memoria, ma per quelle con materie tecnico-scientifiche è da ritenersi illogica e di ostacolo al buon esito delle prove;

considerato inoltre che:

in occasione del primo concorso S.T.E.M., espletato nell'anno 2021, l'uso di carta e penna era stato consentito. Infatti, il decreto dipartimentale n. 826 del 15 giugno 2021, all'art. 4, comma 9, aveva espressamente previsto che, durante lo svolgimento della prova, i candidati potessero utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione;

la replica dello stesso concorso, a distanza di pochi mesi, con la partecipazione di migliaia di candidati, avrebbe dovuto condurre a una completa copertura dei numerosi posti rimasti vacanti, come ha riconosciuto lo stesso Ministero;

i primi dati che arrivano dalle prove scritte fotografano, senza mezzi termini, una macchina concorsuale sbagliata e incomprensibile. Pochissimi, infatti, sono stati i candidati ammessi alla prova orale. Gli esiti negativi mettono, pertanto, in evidenza l'inutilità di questo divieto, certamente non necessario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, sulla base delle motivazioni esposte, non ritenga opportuno e indispensabile rivedere la decisione adottata di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, du-

rante la prova scritta, per l'espletamento dei prossimi e futuri concorsi S.T.E.M.;

se non ritenga che sia di fondamentale importanza, al fine di valutare correttamente la preparazione dei candidati, l'utilizzo di strumenti, come carta e penna, idonei alla creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano alla soluzione;

come si intenda procedere per un'adeguata valutazione del livello di preparazione dei candidati, indispensabile per i gradi di istruzione della scuola secondaria, posto che la motivazione addotta a sostegno della scelta del divieto di utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, è stata la semplicità dei quesiti oggetto delle prove, e come si intenda procedere anche in termini di copertura dei numerosi posti rimasti vacanti;

quali iniziative si intenda assumere affinché non abbiano a ripetersi le disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere, in alcune sedi di concorso, di carta e penna, mentre in altre ne è stato consentito l'utilizzo.

(3-03321)

DE BERTOLDI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

nelle giornate del 20 aprile e del 5 maggio 2022, la riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento, ha destato allarme e preoccupazione nella comunità locale della Valle dei Laghi, a causa delle fumate nere che si sono sollevate dagli impianti del cementificio, la cui produzione era ferma dal 2015;

nell'area interessata, le cui attività locali sono fortemente rivolte all'agricoltura sostenibile (essendosi peraltro costituite in biodistretto) sono in corso investimenti nell'ambito del turismo *green* (in particolare nelle attività del ciclo-turismo) che rischiano di subire un arresto, se la riattivazione dei forni dovesse proseguire senza adeguati monitoraggi, in grado di verificare se le emissioni di anidride carbonica (e altre sostanze inquinanti) siano conformi agli obblighi e alle autorizzazioni stabilite dalla normativa nazionale indicate dal Testo Unico Ambientale (codice dell'Ambiente) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

al riguardo, l'interrogante evidenzia inoltre che la stessa azienda, nel giugno del 2021, annunciò la ripresa della produzione di cemento nel giugno del 2021, evidenziando al contempo, la volontà di mantenere un dialogo costante con le comunità locali, i cui *test* per la riattivazione dei forni (che hanno colto peraltro di sorpresa i cittadini) non sembrano tuttavia confermare tali intenzioni concilianti, così come le giustificazioni da parte dei dirigenti di Italcementi (secondo le quali le fumate nere verificatesi sono state causate da problemi tecnici) lasciano evidenti dubbi e perplessità, in rela-

zione all'efficacia degli impianti del cementificio, in termini di sicurezza e di tutela ambientale;

a tal fine, a parere dell'interrogante, risulta urgente e indifferibile prevedere adeguate misure volte a salvaguardare l'intera area della comunità locale di Sarche, da possibili conseguenze ambientali in grado di causare gravissimi danni per l'intero ecosistema limitrofo, prevedendo in via prioritaria l'installazione (nei pressi dello stabilimento) di un pannello elettronico che indichi il livello di emissioni di CO₂, polveri, ossidi di azoto, ammoniaca ed altri gas, che garantisca il rispetto dei parametri nazionali ed europei in materia di emissioni dovute alla produzione del cemento;

l'interrogante rileva, altresì, ulteriori criticità che si rinvengono dal programma di 30 nuove assunzioni, annunciato da Italcementi lo scorso autunno, che tuttavia risulta ancora inattuato e incerto ai fini dell'effettivo impiego del personale del luogo;

il quadro evidenzia pertanto, a giudizio dell'interrogante, uno scenario incerto, sia dal punto di vista ambientale in relazione alla preoccupazione che la riaccensione dei forni dell'azienda ha determinato fra la comunità locale trentina (a seguito dell'emissione di fumate nere) che per le strategie aziendali con riferimenti al piano di assunzioni dichiarato da Italcementi, ma che tuttavia, come esposto, non si è ancora concretizzato effettivamente,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se siano a conoscenza che la riaccensione dei forni, avvenuta nelle settimane scorse, nello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, sia avvenuta in ottemperanza alle prescrizioni ambientali previste;

in caso negativo, se non ritengano opportuno prevedere in tempi rapidi adeguati interventi dell'ISPRA, finalizzati a fornire un quadro di riferimento complessivo riguardo allo stato di attuazione dei controlli e delle attività ispettive sull'esercizio dell'AIA nazionale dello stabilimento, nonché a verificare che la riaccensione dei forni sia avvenuta, secondo modelli sostenibili a basse emissioni;

se siano a conoscenza, altresì, di ulteriori informazioni da parte dell'Italcementi, relative all'annunciato programma di assunzioni, ancora in attesa tuttavia di essere effettivamente realizzato e in caso affermativo se intendano renderle pubbliche;

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano infine intraprendere al fine di consentire che l'attività industriale di Italcementi possa proseguire nel rispetto dei disposti normativi specifici, della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale (nonché dei protocolli internazionali previsti, per la riduzione delle emissioni nell'ambito del processo di decarbonizzazione europeo previsto per il 2050) e consentire che le attività turistiche locali dell'area trentina interessata possano procedere con la tutela e la sicurezza ambientale necessaria.

(3-03323)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PAGANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'azienda Casitalia S.p.A. è stata costituita nel 2001 e, dal 2011, opera nella sede di Collecervino, in provincia di Pescara;

il sito produttivo di trasformazione di prodotti agricoli è stato realizzato nel 2011 ed il *layout*, la disposizione degli spazi, la presenza delle celle frigo direttamente collegate all'area lavorazione sono stati pensati per l'unica finalità della produzione di confetture e marmellate;

l'idea alla base del progetto è quella della costruzione di un legame con la produzione agricola diretta italiana, in modo da realizzare una filiera corta e di qualità;

il capannone è stato realizzato in area classificata "agricola" dal PRG del Comune di Collecervino, in quanto, in base all'articolo 72 della legge regionale n. 18 del 1983, in queste aree è consentita la sola "realizzazione di impianti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli";

negli anni, l'azienda si è progressivamente radicata nel territorio dell'insediamento, dal quale proviene la totalità della manodopera impegnata, costruendo inoltre una rete stabile di relazioni con fornitori locali e generando un vasto e importante indotto;

lo stabilimento ospita una linea di produzione dalle elevate *performance* per la realizzazione di confetture e marmellate ed ha una potenzialità di circa 2.000.000 di confezioni al mese;

allo stato attuale, l'azienda occupa 35 persone, per due terzi impiegate direttamente sulla linea di produzione. Questo numero può arrivare a picchi di 45 addetti in funzione della produzione necessaria;

l'azienda lavora con i principali *player* della GDO italiana ed internazionale;

recentemente, gli immobili ubicati presso il sito di Collecervino, sono stati posti ad asta giudiziaria (esecuzione immobiliare n. 46/2016 R.G.E.I.) e sembrerebbe che siano stati aggiudicati dall'Azienda Next Project S.r.l. con sede legale in Legnano (Milano);

tuttavia, secondo quanto giunto a conoscenza dell'interrogante, sembrerebbe che l'oggetto sociale della citata azienda rechi "attività di consulenza commerciale e marketing nei settori dell'arredamento, dell'abbiglia-

mento e dei prodotti e servizi per la pulizia", denotando sicuramente un mancato *know how* nel settore agroalimentare;

questa situazione preoccupa seriamente i circa 35 lavoratori dell'azienda Casitalia S.p.A. che rischiano di vedere vanificati i propri posti di lavoro, la propria professionalità e la formazione acquisita in un settore, quello agroalimentare tuttora vigoroso nonostante la crisi degli ultimi anni;

l'azienda Casitalia S.p.A., nonostante la crisi generata dall'epidemia da COVID-19 e l'attuale quadro geopolitico internazionale, ha continuato in questi mesi a garantire i propri prodotti alla grande distribuzione alimentare nazionale ed internazionale;

la chiusura del sito produttivo rischia di compromettere seriamente non solo il lavoro di decine di persone, ma anche l'immagine di un'azienda nota in tutto il panorama agroalimentare nazionale e internazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se sia stato predisposto un piano di riconversione aziendale e, in caso affermativo, come valutino lo stesso, considerato che l'azienda subentrante ha per oggetto attività completamente diverse rispetto alla precedente;

se intendano, in ogni caso, possibile convocare un tavolo di confronto tra i soggetti coinvolti e quali iniziative di competenza intendano assumere per salvaguardare la forza lavoro della Società Casitalia S.p.A.

(3-03322)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONZATTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto "sostegni-ter"), che ha assorbito le misure del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cosiddetto decreto "antifrodi"), contiene numerose novità apportate alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie;

per effetto del decreto richiamato, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, è consentita una prima cessione libera del credito d'imposta e due ulteriori cessioni, ma solo nei confronti di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazio-

ne autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

le modifiche hanno quindi reso possibile, dopo la prima cessione, due ulteriori cessioni;

considerato che:

a partire dal 7 marzo 2022, Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l'acquisto dei crediti d'imposta esclusivamente da privati, imprese e liberi professionisti per *superbonus*, *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus casa*, *bonus facciate* e *bonus* colonnine di ricarica;

la piattaforma prevede delle limitazioni rispetto alla disciplina vigente. Invero, Poste Italiane valuta l'acquisto dei crediti d'imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri, pertanto per le cosiddette prime cessioni, non acquistando nessun credito d'imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d'imposta maturati a seguito di sconto in fattura. Inoltre, la piattaforma, attiva solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta, riguarda solamente le quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;

l'ente valuta inoltre la possibile acquisizione dei crediti solo se il cedente si è avvalso di un intermediario fiscale riconosciuto dall'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione del "modulo di esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta" all'Agenzia delle entrate;

rilevato, inoltre, che:

le istruzioni per la cessione del credito di imposta presenti sul sito *online* di Poste Italiane confermano una posizione dubbia, ignorando difatti che la norma prevede la cessione a soggetto finanziario anche da sconto in fattura;

un soggetto di interesse pubblico come Poste Italiane, con queste modalità non applica le norme previste,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che Poste Italiane abbia ristretto in maniera arbitraria il campo di applicazione della norma in modo improprio, danneggiando l'intero sistema della cessione dei *bonus* edilizi;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere al fine di rimediare a questa situazione.

(4-07011)

DE POLI - *Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico.* -
Premesso che:

gli *hotel* termali che lentamente stavano riprendendosi da due anni tragici rischiano di veder vanificati tutti i sacrifici finora sostenuti, a causa dell'aumento stratosferico dei prezzi dell'energia elettrica e del gas;

secondo stime di Federalberghi la spesa per i consumi energetici di un *hotel* medio a fine anno passerà da 165.000 a 360.000 euro. Una struttura di lusso dai quasi 200.000 euro annui a oltre 400.000 euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno:

inserire nel decreto che prevede aiuti alle imprese e alle famiglie, anche alberghi e *hotel* termali tra le "imprese energivore" che possono usufruire di benefici fiscali;

innalzare al 40 per cento il credito di imposta per lo sconto in bolletta di luce e gas per le imprese e tutelare, al tempo stesso, gli interessi dei lavoratori che vi sono occupati.

(4-07012)

MORRA, LANNUTTI, CRUCIOLI, ANGRISANI, DESSÌ, SBRA-
NA, GRANATO, LA MURA - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con bando di gara reso pubblico in data 15 novembre 2019 veniva indetta dalla Prefettura di Ragusa la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dell'*hotspot* di Pozzallo e, a seguito dell'espletamento della gara, con determina del 20 luglio 2020 la gestione dei servizi dell'*hotspot* veniva aggiudicata alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani;

in data 23 luglio 2020 la Prefettura di Ragusa procedeva alla consegna del servizio, prevedendo nel verbale di consegna che, per ragioni di ordine logistico conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 (per evitare cioè il sovraffollamento di un'unica struttura), le prestazioni già previste nell'originario capitolato fossero fornite, oltre che presso l'*hotspot* di Pozzallo, anche presso la struttura denominata "Ex azienda Don Pietro", ubicata in Comiso;

l'aggiudicazione della gara alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani è stata annullata con sentenza del 21 gennaio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, confermata con sentenza del 21 giugno 2021 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

a seguito di tali pronunce ed al conseguente "scorrimento" della graduatoria, la Prefettura di Ragusa ha proceduto a sottoscrivere con la Società

Cooperativa sociale "Officine Sociali" la convenzione per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto;

tale convenzione, inspiegabilmente, prevede la riduzione della durata del servizio in 295 giorni rispetto ai 365 stabiliti dal bando, termine quest'ultimo che pure viene riportato nella premessa dell'atto negoziale medesimo dove, alla pagina 1, si legge "che il disciplinare della gara indetta il 15 novembre 2019 ha previsto che l'appalto ha durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi";

altrettanto inspiegabilmente la Prefettura di Ragusa ha proceduto ad affidare alla Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" esclusivamente i servizi di gestione dell'*hotspot* di Pozzallo e non la gestione della struttura di Comiso, benché rientrante nell'oggetto dell'unico appalto (come risulta anche dall'identità del codice identificativo di gara, cui fa riferimento la conduzione di entrambe le strutture di accoglienza), che continua ad essere effettuata dalla Cooperativa sociale "Badia Grande" senza apparente titolo allo svolgimento di tale attività, essendo stata annullata l'aggiudicazione a suo favore;

la Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" nel marzo 2022 ha invitato e diffidato la Prefettura di Ragusa a rideterminare la durata del contratto secondo le originarie prescrizioni, nonché a disporre il proprio subentro nei servizi di gestione e funzionamento anche della struttura di Comiso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali azioni, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per garantire le condizioni di legittimità degli atti e di legalità nella gestione e nel funzionamento delle indicate strutture di accoglienza della provincia di Ragusa.

(4-07013)

GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante il "Comitato Via Le Mani dall'Inoptato" ha inviato, in data 1° marzo 2022, una raccomandata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia, con la quale ha suggerito, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2022, l'attivazione di una campagna pubblicitaria specifica, affinché il contribuente, nella scelta delle modalità di destinazione del proprio 8xmille, faccia l'opzione a favore dello Stato; l'8xmille, infatti, può essere devoluto allo Stato o, in alternativa, ad alcune confessioni religiose;

considerato che tale campagna pubblicitaria sarebbe particolarmente utile nelle presenti difficili prospettive economiche attuali dell'Italia: non pubblicizzare adeguatamente l'opzione, infatti, indebolisce la scelta di devoluzione allo Stato, favorendo conseguentemente il ricorso alla non scelta,

che genera il cosiddetto inoptato (per il quale la norma prevede una ripartizione assai sfavorevole per l'Erario),

si chiede di sapere:

se il Governo abbia preso o stia per prendere qualche provvedimento in tale materia;

se, qualora il Governo si stia attivando, non intenda altresì intervenire affinché sia estesa anche la possibilità di devolvere l'8xmille con specifico riferimento all'edilizia scolastica, materia in cui le famiglie italiane sono assai sensibili;

qualora il Governo non abbia in programma di attivarsi, quali siano le ragioni per cui non intenda effettuare una campagna pubblicitaria *ad hoc*, soprattutto alla luce del fatto, invece, che molti altri soggetti potenziali destinatari dell'8xmille, come la Chiesa Cattolica, vi fanno ricorso in modo costante.

(4-07014)

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSI, LA MURA, ORTIS - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

durante le prove dell'ultimo concorso ordinario bandito dal Ministero dell'istruzione con decreto direttoriale n. 499 del 2020, le cui prove scritte sono state espletate l'8 aprile 2022, in relazione alla la classe di concorso A054-Storia dell'arte, ci si è trovati ad affrontare un *test* a giudizio degli interroganti opinabile nei contenuti e fizioso nella sostanza;

difatti, da quanto appreso dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, taluni quesiti a risposta multipla risultavano in radice ambigui, poiché relativi ad argomenti di grande dibattito storico-artistico rispetto ai quali la letteratura scientifica più accreditata non ha ancora fornito conclusioni univoche e tali da poter considerare corrette più di una delle possibili risposte; vieppiù, mentre in alcuni casi nessuna delle alternative date risultava corretta, in altri, invece, erano richieste competenze non previste dal programma ministeriale per la prova concorsuale;

su un totale di cinquanta quesiti, dunque, ben sedici domande hanno sollevato parecchi dubbi e non poca indignazione per ciò che è sopra riportato: non si può così considerare un caso fallace, ma un *modus operandi* superficiale, per cui la prodezza nel superamento della prova è affidata alla fortuna e non alla preparazione del candidato, tradendo in *nuce* il principio costituzionale della selezione concorsuale, di cui all'articolo 97 della Costituzione;

considerato che un gruppo non indifferente di candidati ha inviato un'istanza formale al Ministero dell'istruzione e agli Uffici regionali preposti, anche indipendentemente dal risultato personale, chiedendo di riconsiderare, alla luce della contestualizzazione dei quesiti e delle osservazioni criti-

che formulate, la validità della prova e, conseguentemente, la valutazione dei risultati,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

quali azioni si intenda eventualmente intraprendere al fine di garantire la regolarità della fase selettiva, alla luce delle criticità evidenziate.

(4-07015)

RAUTI, ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, PETRENGA, LA PIETRA, CALANDRINI, IANNONE, BALBONI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che la figura dello psico-oncologo è fondamentale nell'assistenza alle pazienti con diagnosi di tumore al seno, poiché il suo compito è quello di assisterle all'interno dei centri di senologia, dalla comunicazione della diagnosi fino ai controlli successivi; risulta dunque necessario potenziare le attività di sostegno per gli stessi operatori psico-oncologici, che si trovano a fronteggiare le paure e i timori di pazienti e familiari;

premessò altresì che si stima che siano 55.000 le diagnosi annue di carcinomi della mammella, tale dato sottolinea l'importanza dell'erogazione dei servizi di psico-oncologia all'interno delle "Breast Unit" presenti sul territorio nazionale;

considerato che vi è una profonda carenza di personale dedicato alla gestione di tale assistenza psico-oncologica, nonché, come descritto da un'indagine nell'ambito del Progetto "ForteMente" del 2021 promosso da "Europa Donna" e dalla Società italiana di psico-oncologia, un terzo degli operatori non avrebbe un contratto stabile, ma sarebbero tirocinanti, *part-time*, specializzandi e dottorandi;

considerato altresì che le analisi degli enti che operano nel settore rivelano molteplici criticità, che influenzano il servizio di psico-oncologia, poiché tale servizio sarebbe poco noto al pubblico e sarebbe di difficile accesso per il ristretto numero di risorse professionali in rapporto al numero di pazienti; mancano, inoltre, anche gli spazi dedicati ai colloqui all'interno delle "Breast Unit" ed è necessario un maggiore coordinamento ed interazione che produca un sostanziale riconoscimento della figura e dell'impiego dello psico-oncologo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per incrementare il numero degli psico-oncologi, stabilizzare le risorse professionali attualmente in servizio e migliorare la funzionalità delle "Breast Unit", nonché assicurare un'applicazione omogenea in tutte le regioni delle Linee Guida dei centri di senologia e delle reti oncologiche.

(4-07016)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, dottor Felice Morisco, ai concessionari autostradali è stato assicurato, attraverso un apposito incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;

per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi di tutte le attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da loro offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti ai rincari dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con relativo esborso da parte dei loro utenti;

tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto del 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare; con le regole stabilite in generale dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;

senza un supporto di legge, anzi, in contrasto con le norme applicate ad ogni altra azienda, il dottor Morisco ha garantito ad ASPI una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;

il meccanismo indicato, peraltro, costituirebbe anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione appare stridente e ingiustificata;

ASPI, riguardo all'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, ha sempre scelto di non chiedere il riequilibrio del piano economico-finanziario; per questo non ha mai subito compensazioni in termini di ribasso delle tariffe dei pedaggi o altro, benché in tutti gli esercizi dal 2008 al 2019 abbia incassato molto più di quanto pre-

visto dal piano finanziario, ad esempio 215 milioni nel 2018 e 188 milioni nel 2019;

il dottor Morisco, come risulta dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito del Ministero, dal 1997 al 2011 ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso l'Unità Analisi economico finanziarie espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità", a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";

tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dell'iniziativa del dottor Morisco e se l'approvi;

in caso contrario, quali provvedimenti urgenti intenda prendere per evitare un pesante aggravio di costi sugli utenti diretti e indiretti delle autostrade;

se non ritenga gravemente iniquo garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi, a fronte di ben altro trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali saranno costretti a finanziare direttamente tali ristori;

se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;

in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;

se per gli anni dal 2008 al 2019, in cui ASPI ha incassato più di quanto previsto dai piani finanziari, 403 milioni solo negli anni 2018 e 2019, sarà richiesta la restituzione dei maggiori profitti e, in caso contrario, quale senso abbia l'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, se si attua nel senso che in ogni caso ci deve perdere l'utente e guadagnare il concessionario;

in merito alla rotazione prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, se nella documentazione di cui all'articolo 1, comma 5, trasmesso dal Ministero al Dipartimento della funzione pubblica sia prevista una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali; ove ci fosse una eccezione, perché, e ove non ci fosse, perché non è stata attuata;

chi sia il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, e quali provvedimenti abbia preso riguardo alla mancata rotazione per quanto riguarda il dirigente che si occupa di concessioni autostradali.

(4-07017)

MALAN - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, dottor Felice Morisco, come risulta dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito di quel Ministero, dal 1997 al 2011 ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso la Unità Analisi economico finanziarie, espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità" del 22 aprile scorso, a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";

tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

nel corso degli anni il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha riservato ai concessionari autostradali un trattamento di eccezionale favore; ad esempio, proprio per iniziativa apparentemente discrezionale del dottor Morisco (di certo, ad avviso dell'interrogante, priva di qualsiasi supporto di legge) ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore, senza soglie di calo del fatturato, e senza limiti all'importo; un trattamento completamente diverso da quello che i "decreti ristori" hanno stabilito per tutti gli altri operatori economici,

si chiede di sapere:

se nella documentazione, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture al Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia segnalata una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere per ripristinare anche per quella importantissima posizione il rispetto della legge, inapplicata ormai da quasi dieci anni.

(4-07018)

MALAN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che, per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;

solo per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi delle attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da esse offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti al rincaro dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con analoghe conseguenze;

tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto pari al 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare, come si legge con chiarezza nel sito del Ministero dell'economia; in breve, con le regole stabilite dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;

ad ASPI, in contrasto con le norme generali, il dirigente del Ministero competente ha dunque già garantito una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad

operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;

il meccanismo indicato, peraltro, costituisce anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione è stridente e ingiustificata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto in premessa e quale sia la sua valutazione sulla disparità di trattamento, rispetto agli altri soggetti economici, dei concessionari autostradali ai quali viene garantito il 100 per cento dei minori incassi;

se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;

in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;

se non ritenga che la disciplina dei ristori dovrebbe avere criteri omogenei e dunque o tutte le aziende dovrebbero avere un ristoro del 100 per cento, che avrebbe costi probabilmente insostenibili, o i parametri dei "decreti ristori" andrebbero applicati a tutti;

se non ritenga gravemente iniquo che coloro che hanno ricevuto ristori assai inferiori o addirittura non ne hanno ricevuti, siano obbligati a garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi;

quali provvedimenti intenda prendere per sanare la palese e ingiustificata disparità di trattamento dei concessionari autostradali rispetto a tutti gli altri soggetti.

(4-07019)

FANTETTI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, si fa riferimento alle notizie di stampa (ad esempio agenzia "ANSA") relative all'inaugurazione in data 11 maggio 2022, a Genova, del nuovo "Museo Nazionale dell'emigrazione italiana",

si chiede di sapere:

se il Museo sia stato finanziato con fondi pubblici e, nel caso, per quanto e sulla base di quali specifici capitoli del Bilancio dello Stato;

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della sgradevole circostanza del mancato invito (o di qualsivoglia specifica segnalazione) diretto,

da parte degli organizzatori o amministratori, ai 18 rappresentanti parlamentari degli Italiani emigrati e residenti all'estero;

se ritenga istituzionalmente corretto che gli stessi organizzatori/amministratori non abbiano in alcun modo coinvolto suddetta democratica rappresentanza parlamentare in tale importante ed opportuna iniziativa, a differenza di quanto fatto con molteplici altre entità a diverso modo collegate col tema dell'emigrazione italiana all'estero (ad esempio la Direzione generale Italiani nel mondo del Ministero degli affari esteri, la Fondazione "Migrantes", il CGIE, diversi musei dedicati all'emigrazione).

(4-07020)

LANNUTTI, ANGRISANI, GIANNUZZI, CRUCIOLI, LA MURA, GRANATO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la determina con la quale AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha stabilito l'autorizzazione ai vaccini contro il SARS-Cov-2 era condizionata alla presentazione da parte delle case farmaceutiche del PSUR, il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza;

il 29 novembre 2021 i legali di due associazioni ("Istanza diritti umani" e "Diritti umani e salute") ha fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson;

AIFA avrebbe risposto che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini hanno natura riservata, sono di proprietà delle case farmaceutiche e l'Agenzia del farmaco non possiede la documentazione richiesta;

considerato che quando le due associazioni si sono rivolte a EMA (Agenzia europea del farmaco), questa ha risposto che i *report* non possono essere divulgati per non pregiudicare il processo decisionale sull'autorizzazione incondizionata, perché rientrano nel regolamento dell'ordine pubblico e in quello del segreto militare, perché l'interesse di non incidere sulla decisione finale (che riguarda l'autorizzazione) prevale sull'interesse pubblico;

considerato, inoltre, che alle richieste (del 14 marzo e del 14 aprile) da parte delle due associazioni ad AIFA circa la pubblicazione degli studi scientifici, di cui l'agenzia aveva parlato pubblicamente durante la presentazione del rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini, l'Agenzia del farmaco ha risposto di non ravvisare un interesse diretto e concreto da parte delle due associazioni che possa giustificare la divulgazione di atti scientifici;

considerato, infine, che:

secondo i dati dell'agenzia britannica "Airfinity", pubblicati dal "Financial Times", le citate case farmaceutiche somministrano in tutto il mondo la metà delle dosi che venivano somministrate a fine 2021. Le vendite globali, stime alla mano, non dovrebbero raggiungere quest'anno quota sei miliardi di dosi, una cifra molto al di sotto di quei nove miliardi inizialmente

previsti dalle aziende farmaceutiche. Un problema non da poco per i colossi di "Big Pharma", che infatti continuano a lanciare disperati appelli invocando quarte dosi e promettendo a breve nuovi vaccini, più efficaci;

con un consumo sempre inferiore, il rischio è che i vaccini finiscano per scadere. Un problema al quale Pfizer, per esempio, ha cercato di porre riparo chiedendo e ottenendo all'ente regolatorio della Svizzera l'estensione della scadenza a dodici mesi. In caso contrario, quattrocentomila fiale sarebbero finite nella spazzatura;

a settembre scorso, anche l'Italia aveva stabilito una proroga simile, allungando la validità da marzo a giugno 2022,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende in questione;

se non ritenga che gli studi scientifici non siano, per loro natura, pubblici;

se non ritenga che sia indegno di un Paese civile far rientrare nel segreto militare i dati sulle reazioni avverse a dei vaccini e se non intenda abrogare quel segreto;

se non ritenga che, data l'obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie sociali, sia come minimo dovuto a quelle persone la conoscenza completa di cosa gli si sta iniettando nel loro corpo;

se ritenga che la scadenza di un vaccino possa dipendere dalla necessità di smaltirne gli *stock* e non dalla loro effettiva durata di efficacia;

se ritenga che i vaccini debbano essere somministrati anche se potenzialmente inefficaci o addirittura dannosi perché scaduti.

(4-07021)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03321 della senatrice Mantovani ed altri, sulle modalità di espletamento del concorso ordinario per le classi S.T.E.M.;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03323 del senatore De Bertoldi, sulla riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 171ª seduta pubblica del 9 dicembre 2019:

a pagina 32, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 1545, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 1595;

a pagina 33, prima dell'assegnazione del disegno di legge n. 1633, inserire il seguente annuncio:

"2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pinotti Roberta

Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio (1595)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 09/12/2019);".

Nel Resoconto stenografico della 413ª seduta pubblica del 15 marzo 2022:

a pagina 106, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2226, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 2467;

a pagina 108, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2443, inserire il seguente annuncio:

"Commissioni 2ª e 6ª riunite

CNEL

Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 10/03/2022).";

conseguentemente, alla fine dell'undicesima riga, sostituire il punto con il punto e virgola.

A N N E S S I

Emendamento 1.9000

1. 9000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21**TESTO**

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come



carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il



medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

All'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione. »

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Articolo 5-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;



c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

Articolo 5-ter.

(Ricerca e formazione INPS)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

Articolo 5-quater.

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

All'articolo 6:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

al comma 2, sostituire le parole "dal comma 1" con le seguenti: "dal comma 1-bis";

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili

Conseguentemente:



all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole: "e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21".

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";
- b) alla lettera a) la parola "15" è sostituita con "20";
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

Articolo 7-ter

(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.



Art. 7-quater

(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».

«Articolo 7-quinquies

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»

Articolo 7-sexies

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";
b) le parole "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".»

«Art. 7-septies

(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Articolo 8-bis

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi";
b) alla lettera p-bis), sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi".»

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Articolo 10-bis



(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relative agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata dall'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 10-ter.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

Articolo 10-quater.



(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

Articolo 10-quinquies.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppresi».

Articolo 10-sexies.

(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

Articolo 10-septies

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni



culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

- b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.»

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

Articolo 12-bis

(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 12-ter

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".

Articolo 12-quater

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3."

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

Articolo 12-*quinquies*.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: " 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2024".»

Articolo 12-*sexsies*

(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

Articolo 12-*septies*



(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «centralinisti non vedenti» e «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;
- b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999”;
- c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione”;
- d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono. »

Dopo l'articolo 13, inserire i seguenti:

Articolo 13-bis.

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.»

Articolo 13-ter

(Disposizioni in materia di ingresso di



marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

“1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.”

Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

Articolo 17-bis.

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
 - a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
 - b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
 - c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Articolo 17-ter.

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di



tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Articolo 17-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.». Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

All'articolo 19,

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 8-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 8-quinquies.1.

(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.



3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

b) in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

Dopo l'articolo 19, inserire i seguenti:

Articolo 19-bis.

(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12," sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».

Articolo 19-ter.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)



1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

3. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Articolo 20-bis.

1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Articolo 20-ter.

(Semplificazioni per le imprese agricole)

1. L'articolo 78, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis.

(Applicazione del deflusso ecologico)

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.



2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruttive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:

Articolo 22-bis.

(Misure di sostegno per il comparto teatrale)

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Articolo 22-ter.

1. Per l'anno 2022 all'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

Articolo 22-quater.

(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)

1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture



amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

All'articolo 23:

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Articolo 23-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;
- b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».

All'articolo 25:

al comma 1, premettere le seguenti lettere:

- 0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";
- 0a-bis) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";

al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5" con le seguenti: "salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5" con le seguenti: "salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5";



c) dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.";

d) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.»".

All'articolo 26:

al comma 1, capoverso "Art. 2-quater", dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.»

All'articolo 28:

al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: "dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche," con la seguente: "descrizione".

aggiungere, dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n.21 del 2012, per come riformulato dall'articolo 28 del decreto-legge oggetto di conversione, le seguenti parole: "il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati."

All'articolo 29:



al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza della crisi in Ucraina," inserire le seguenti: "nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;*
- b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»*

al comma 3, sostituire le parole: "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," con le seguenti: "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Articolo 29-bis.

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa".

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», e le parole: «dieci giorni», sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,



n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

Dopo l'articolo 31, inserire i seguenti:

Articolo 31-bis

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati dall'Ucraina)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Articolo 31-ter.

(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati",

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: "senza diritto al recupero" sono soppresse;



- g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-bis e 14";
- h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";
- i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";
- l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";
- m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

Articolo 31-quater.

1. All'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.".
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un



procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

All'articolo 32:

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».

Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

Articolo 32-bis.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

Articolo 32-ter.

(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

a) quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;



b) quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

All'articolo 34:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento e Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale."

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:

"7-quater. Alle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Alla lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", inserire le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

All'articolo 36:

al comma 2:



lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Articolo 36-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

All'articolo 37,

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

Articolo 37-bis.

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».



Articolo 37-ter.

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall' incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

Articolo 37-quater.

(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» sono sostituite dalle seguenti:
«DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI»>>.

Articolo 37-quinquies.

(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

All'articolo 38:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno



2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

- a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
 - b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;
 - d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;
 - e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- 2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».

Allegato 1

(Articolo 38 comma 2-*bis*)
 «articolo 1, comma 1»
 (importi in milioni di euro)

| <i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i> | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <i>- COMPETENZA -</i> | | | |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
| | | | |



| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |
| - CASSA - | | | |
| <i>Descrizione risultato differenziale</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | | | |



Coord. 1

Al fine di rettificare sotto il profilo formale talune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge le modificazioni seguenti.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «, derivanti»;

al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono soppresse e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;

al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».

Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

All'articolo 6:



al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per elettricità e gas».

All'articolo 7:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;

al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;

al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;

al comma 2: al primo periodo, le parole: «comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta» e le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

alla rubrica, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti».



All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1:

*l'alinfa è sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»;*

*al capoverso 11-*sexies*, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;*

al comma 3, dopo le parole: «pari a 227, 5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 12:

al comma 2:

all'alinfa, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinfa, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005,»;

*alla lettera b), capoverso 6-*bis*, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

alla rubrica, la parola: «corrispettivo» è sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

All'articolo 15:

al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2,»;

alla rubrica, le parole: «Contributo pedagogici» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».

All'articolo 16:

alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».

All'articolo 18:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».



All'articolo 19:

al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;

al comma 3:

alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,"»;

alla lettera a), numero 2), le parole: «"in fase di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»;

alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «procedure di competenza"» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;

alla lettera c), alle parole: «Nelle more» è premessa la seguente numerazione: «518»;

alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».

All'articolo 21:

al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» è sostituita dalle seguenti: «ed è impiegato».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;

al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234.»;

alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».

All'articolo 23:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» è inserita la seguente: «dei».

All'articolo 24:

al comma 1:



alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;

alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;
alla lettera c):

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»;

al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».

All'articolo 25:

al comma 1:

alle lettere a) e b), le parole: «sia già stata in corso di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto.».

al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 27:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: «partole» è sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;

alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «è inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231"».

al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso Art. 1-bis:

alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;

al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;

al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;

al comma 5:



al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;

al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'Agenzia»;

al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresì» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;

al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».

All'articolo 29:

al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

al comma 3, lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;

al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 31:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022,»;

alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto» sono sopresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;



al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».

All'articolo 34:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge»;

al terzo periodo, dopo le parole: «predette strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie» e la parola: «sanitari» è soppressa;

alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

All'articolo 35:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;

al comma 1, lettera c), le parole: «4. L'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità»

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre».

All'articolo 37:

al comma 5, le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia»;

al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».

al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;

al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: «presente articolo determinati» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo, determinati»;

al comma 2, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse.

Coord. 2

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- *All'articolo 1-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «viene meno l'obbligo» inserire le seguenti: «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto-legge»;*



- *All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «suddetti prodotti energetici» con le seguenti: «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione»;*
- *All'articolo 38, commi 1-ter e 2, sostituire le parole: «in termini di indebitamento netto, in» con le seguenti: «in termini di indebitamento netto, a».*

IL GOVERNO

F. De Luca

